



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.130.1/2021

Allegati:

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 5877]
(va@pec.mite.gov.it)

Oggetto: [ID_VIP: 5877] **PROVINCIA DI FOGGIA – Lucera: Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori, della potenza nominale di 6 MW ciascuno con potenza complessiva di 198 MW e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzare nel comune di Lucera (FG).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – Provvedimento unico in materia ambientale, art. 27.

Proponente: AEP S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e.p.c.

All Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 5877]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione autorizzazioni ambientali-Servizio VIA e VInCA
(servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it)



Alla Regione Puglia
Dipartimento ambiente paesaggio e qualità urbana
Sezione Autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico architettonico
della Direzione generale ABAP

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”* sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137”*, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-bis, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026 opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-quinquies, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022 con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, *Regime transitorio in materia di VIA*, il quale stabilisce che *"1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ..."*.

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *"Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

CONSIDERATE la Circolare n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e le disposizioni di cui agli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR, nonché le Comunicazioni di Servizio prot. n. 392 dell'11/03/2022 e n. DG-ABAP 24995 del 04/07/2022 della Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

VISTO che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: *"..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità"*.

CONSIDERATO che la **AEP S.r.l.** in data 18/02/2021 ha presentato, all'allora Ministero della transizione ecologica e all'allora competente Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") del Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, istanza e allegata documentazione progettuale per il rilascio del provvedimento unico in materia ambientale (PUA) per il progetto di un "Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato 'Luceria', costituito da 33 aerogeneratori, della potenza nominale di 6 MW ciascuno, con potenza complessiva di 198 MW e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale da realizzare nel comune di Lucera (FG)".

CONSIDERATO che con la suddetta istanza, oltre al provvedimento di VIA, la Società proponente ha chiesto il rilascio dei seguenti titoli ambientali:

1. Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004;
2. Autorizzazione riguardante il vincolo idrogeologico di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e al DPR del 24 luglio 1977, n. 616;
3. Autorizzazione antisismica di cui all'articolo 94 del DPR n. 380/2001.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, dopo aver rilevato incongruenze nella documentazione progettuale trasmessa, ha ripetutamente chiesto al Proponente di perfezionare gli atti allegati all'istanza di VIA, con note del 18/09/2021 e del 25/05/2021.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 63127 dell'11/06/2021, ha chiesto ai soggetti abilitati al rilascio dei titoli indicati ai suddetti punti 1, 2 e 3 di verificare l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata al fine del rilascio dei sopra citati titoli ambientali e, a tale scopo, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione di detta documentazione sul sito internet dello stesso Ministero.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 21070 del 18/06/2021, ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di trasmettere le proprie valutazioni in merito alla completezza e adeguatezza della documentazione presentata dal proponente, dopo aver evidenziato **all'Autorità competente la non adeguatezza e la non completezza** della documentazione necessaria al rilascio dei titoli ambientali richiesti, evidenziando, in particolare, quanto segue:

«... si deve rilevare che, sebbene il cavidotto di progetto attraversi il "Regio Tratturo Celano-Foggia", vincolato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, la ATS Engineering s.r.l., con la suddetta istanza, non ha chiesto anche il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, comunque propedeutica al rilascio del parere di cui all'art. 146 del medesimo decreto legislativo, per l'interferenza del progetto (cavidotto) con il vincolo ex lege di cui all'art. 142, co. 1, lett. m), del D.Lgs. 42/2004.

Verificata e valutata la documentazione progettuale pubblicata sul sito di codesto Ministero, questa Direzione generale ABAP deve rappresentare sin d'ora a **codesta Autorità competente** che la documentazione necessaria per il rilascio del titolo autorizzativo richiesto, per quanto di competenza di questa Amministrazione, e quindi con particolare riferimento alla **Relazione Paesaggistica** di cui al DPCM 12/12/2005, **risulta essere non adeguata e non completa.**

Si rileva, infatti, che sebbene nella **Relazione paesaggistica** siano state riportate alcune cartografie di "Inquadramento su PPTR", senza una effettiva verifica e valutazione delle interferenze dirette e indirette del progetto proposto con tutte le componenti paesaggistiche presenti nell'ambito distanziale di riferimento (che dovrà essere al minimo pari a 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, alto 230m), si fa ancora riferimento al piano paesistico PUTT/P, non più vigente dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nel 2015 (cfr. pg. 24, pg. 28).

Nella documentazione progettuale pubblicata si rinvengono quindi cartografie del PUTT/P (PUTT/P ATE - Ambiti Territoriali Estes; PUTT/P_ATD - Ambiti Territoriali Distinti) non più vigenti.

Inoltre, il riferimento al PPTR si limita ad una verifica delle sole interferenze dirette degli aerogeneratori proposti con alcune componenti territoriali (neppure esaustive, in quanto non sono state considerate tutte le componenti individuate dal PPTR).

Non si concorda, inoltre con le "conclusioni" riferite nella Relazione paesaggistica, ovvero che "Il parco eolico Luceria, in base al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (P.P.T.R.) è ubicato in un'area idonea all'istallazione di impianti di medie e grandi dimensioni", in quanto non sono stati correttamente esaminati e

analizzati gli impatti del progetto proposto con le visuali tutelate dal Castello di Lucera e da Castel Fiorentino (cfr. R.R. Puglia n. 24/2010; NTA del PPTR e Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte Seconda del PPTR).

A tal proposito, considerata la localizzazione degli aerogeneratori proposti ai piedi del Castello di Lucera e del Castel Fiorentino, **si chiede che nelle cartografie siano correttamente riportate le componenti dei valori percettivi**, secondo quanto indicato all'art. 85 delle NTA del PPTR, **con particolare riferimento ai coni visuali** (punto 4 dell'art. 85), come indicati nella Parte Seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, dove sono considerati gli impianti FER consentiti nelle tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità, individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.

Si evidenzia che le suddette Linee guida trovano fondamento nel Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, che ha individuato le aree non idonee alle FER, secondo quanto disposto dal DM 10/09/2010. Verificato quindi che gli aerogeneratori proposti ricadono nelle fasce "B" e "C" dei coni visuali relativi al Castello di Lucera e a Castel Fiorentino, dovrà essere valutata la compatibilità del progetto con quanto previsto dall'art. 88 - Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi, comma 2 lett. a4) delle NTA del PPTR.

Si chiede, pertanto, a codesta Autorità competente che venga redatta una corretta ed esaustiva Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005, secondo quanto sopra evidenziato e secondo le specifiche indicazioni contenute nel relativo Allegato, avendo cura di esaminare le interferenze del progetto con i beni paesaggistici presenti nell'area e di procedere alla puntuale verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina prevista dal PPTR.

A tal proposito, dovrà essere considerata, oltre che la specifica disciplina prevista dalle NTA del PPTR, anche la Normativa d'uso dell'Ambito paesaggistico di riferimento valutando la compatibilità dell'intervento con gli indirizzi e le direttive ivi indicate (v. Sezione C della Scheda d'Ambito paesaggistico), nonché con le invarianti strutturali presenti nella figura territoriale nella quale è localizzato l'intervento (v. Sezione B della Scheda d'Ambito paesaggistico) e con le relative regole di riproducibilità.

Come indicato nel suddetto Allegato alla Relazione Paesaggistica, per quanto riferito in particolare agli impianti eolici, al fine di definire la compatibilità dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico, dovrà essere elaborata la carta dell'influenza visiva dell'impianto proposto e dovranno essere elaborate significative fotosimulazioni (in particolare dal Castello di Lucera e da Castel Fiorentino) che diano contezza delle trasformazioni paesaggistiche conseguenti alla realizzazione del progetto in questione.

Inoltre, le dichiarazioni di "conformità" del progetto proposto con le componenti del PPTR, contenute nella Tabella riportata nella Tavola T.06 "Layout di progetto su PPTR approvato", dovranno essere supportate da adeguate argomentazioni che facciano esplicito riferimento alla relativa disciplina del PPTR (indirizzi direttive e prescrizioni, nonché misure di salvaguardia e di utilizzazione), compreso quanto sopra indicato in merito alle Sezioni B e C della Scheda d'Ambito.

Posto quanto sopra, si evidenzia a **codesta Autorità competente** che questa Direzione generale ABAP, nella successiva fase inerente alla procedura di VIA, si riserva di chiedere ulteriori integrazioni, approfondimenti e modifiche alla documentazione progettuale, considerato che il SIA, oltre ad essere carente per gli aspetti legati all'analisi dei potenziali e significativi impatti dell'impianto eolico sul paesaggio e sul patrimonio culturale (si cita a titolo esemplificativo quanto indicato a pg. 131 del SIA, laddove nella "descrizione degli impatti" in fase di costruzione, si riferisce solo che "la fase di montaggio degli aerogeneratori provocherà via via un impatto sul paesaggio") fa riferimento a normative e a strumenti di pianificazione paesaggistica non più in vigore (cfr. da pg. 71 a 79, pg. 105, 106 ecc.) e non considera e non definisce i potenziali impatti significativi delle opere di connessione (cavidotti, stazione di trasformazione MT/AT) sul patrimonio culturale e sul paesaggio...».

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 5969 del 25/06/2021, competente nel rilascio del parere previsto dall'art. 146 del D. lgs. 42/2004, ha condiviso le richieste della Direzione generale ABAP sopra riportate.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 80652 del 22/07/2021, ha chiesto alla Società proponente di riscontrare, entro un termine di trenta giorni, la documentazione richiesta dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.**, con nota del 17/08/2021, ai fini della corretta e completa redazione della Relazione Paesaggistica, ai sensi del DPCM 12/12/2005, ha comunicato che *"...in riscontro a quanto da Voi richiesto, provvederemo al deposito di tutta la anzi detta documentazione, volta al rilascio dei titoli ambientali indicati, entro 60 giorni a far data dalla presente documentazione"*.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con precedente nota prot. n. 86876 del 06/08/2021, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA ai sensi del comma 6 dell'art. 27 del D. lgs. 152/2006 e ha sollecitato il Proponente di provvedere all'invio di quanto richiesto dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 29810 del 08/09/2021, rilevata l'incongruenza della suddetta richiesta di proroga da parte del Proponente rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente (che ammette la sospensione dei termini del procedimento, su richiesta del Proponente, per una sola volta e solo nella fase procedimentale di VIA), ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale e l'eventuale richiesta di integrazioni ai fini della VIA, evidenziando, preliminarmente, quanto segue:

*«In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 21070 del 18/06/2021 di questa Direzione generale ABAP, con la quale è stata comunicata, ai sensi dell'art. 27, co. 5, del D. lgs. 152/2006, al Ministero della transizione ecologica la non adeguatezza e la non completezza della documentazione progettuale relativa all'intervento in oggetto, riferita alla prima sezione procedimentale del Provvedimento unico ambientale richiesto dalla Società proponente, e quindi, per quanto di competenza di questo Ministero, inerente al procedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. lgs. 42/2004 e a quello di autorizzazione culturale ex art. 21 dello stesso decreto legislativo (non richiesta dal Proponente con l'istanza presentata, ma si evidenziava nella suddetta nota la sua propedeuticità al rilascio del parere di cui all'art. 146 del D. lgs. 42/2004, data l'interferenza del caviodotto con Tratturi vincolati sia ai sensi della Parte II che ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. m, del D. lgs. 42/2004), richiedendo quindi le necessarie integrazioni documentali al progetto, si fa presente a **codesta Soprintendenza ABAP** che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 86876 del 09/08/2021 (che si allega), ha comunque ritenuto di poter dichiarare la procedibilità dell'istanza unica di VIA del 10/02/2021, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 del D. lgs. 152/2006, benché le carenze documentali riscontrate dalla Scrivente con la suddetta nota del 22/06/2021 attengano ad aspetti direttamente connessi con la possibilità di valutare in sede di VIA tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio.*

Si rappresenta inoltre che, con la precedente nota prot. n. 80652 del 22/07/2021, il Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla AEP S.r.l. di riscontrare la richiesta di integrazioni di questo Ministero, entro un termine di trenta giorni naturali e consecutivi a far data dal 22 luglio scorso (termine perentorio assegnato, in tal caso, al proponente dal co. 5 dell'art. 27 del D. lgs. 152/2006). Tale riscontro è stato quindi sollecitato con la successiva nota del 09/08/2021.

Si evidenzia, poi, che, sebbene per la prima fase del procedimento di cui trattasi, il co. 5 dell'art. 27 del D. lgs. 152/2006 non appare prevedere la possibilità di sospensione dei termini del relativo procedimento (sospensione, invece, prevista per una sola volta nella fase procedimentale relativa alla VIA), con nota del 17/08/2021 (...) la AEP S.r.l. ha avanzato, all'Autorità competente, una richiesta di proroga di sessanta giorni, dalla data di presentazione della suddetta nota, per provvedere alle integrazioni richieste da questo Dicastero...».

CONSIDERATO che la **Società AEP S.r.l.** con nota del 07/09/2021 (acquisita agli atti il 16/09/2021, con prot. n. 30865) ha trasmesso una "nuova" Relazione Paesaggistica.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 32050 del 27/09/2021 ha comunicato alla Soprintendenza ABAP l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa dal Proponente (riferita alla prima sezione procedimentale del PUA) sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 9059 del 30/09/2021 ha chiesto documentazione integrativa agli elaborati presentati con l'istanza di PUA.

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35445 del 21/10/2021 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in merito a quanto richiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con la suddetta nota.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 36478 del 29/10/2021, rilevata la carenza documentale riferita al progetto in esame, ha formalizzato all'Autorità competente la seguente richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 24 del D. lgs. 152/2006:

«In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 21070 del 18/06/2021 con la quale sono state comunicate le valutazioni di questa Direzione generale ABAP in merito alla completezza e adeguatezza della documentazione progettuale presentata dalla AEP S.r.l. con l'istanza per il rilascio del provvedimento unico ambientale, riferite alla prima fase procedimentale relativa al rilascio dei titoli ambientali richiesti e quindi sono state richieste integrazioni alla suddetta documentazione ai fini dell'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004, si prende atto che con note del 07/09/2021 e del 09/09/2021 la Società proponente ha trasmesso il documento denominato "Relazione paesaggistica".

*Al riguardo si deve evidenziare a **codesta Società** che la Relazione paesaggistica, redatta ai sensi del DPCM 12/12/2005, diversamente da quanto riportato nella "Nota introduttiva" della stessa Relazione paesaggistica (cfr. pg. 5), non è finalizzata al rilascio dell'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 42/2004, ma solo al rilascio del parere previsto dall'art. 146 del D. lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza ABAP competente.*

Per quanto rappresentato nella nota prot. n. 21070 del 18/06/2021 da questa Direzione generale ABAP, in merito alla mancata richiesta da parte di codesta Società dell'autorizzazione culturale di cui all'art. 21 del D. lgs. 42/2004 con l'istanza del 18/02/2021 e alla volontà di acquisire tale titolo ambientale, espressa da codesta stessa Società nelle suddette note del 7 e del 9 settembre u.s., si resta in attesa delle determinazioni dell'Autorità competente al riguardo.

Pertanto, alla luce di quanto previsto dall'art. 24 del D. lgs. 152/2006; considerato che la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio, con la nota prot. n. 9059 del 30/09/2021..., ha chiesto della documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame; considerato che il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 35445 del 21/10/2021 ..., ha trasmesso il proprio contributo istruttorio riferito a quanto richiesto dalla competente Soprintendenza ABAP con la suddetta nota e per quanto attiene agli aspetti archeologici; valutata la "Relazione paesaggistica" trasmessa con le suddette note; ritenuto di dover chiedere al proponente chiarimenti e documentazione integrativa al fine di valutare compiutamente tutti gli impatti significativi e negativi determinati dal progetto in esame sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio; si chiede al Ministero della transizione ecologica, in qualità di Autorità competente, di acquisire dal proponente le seguenti integrazioni alla documentazione progettuale e al SIA, già presentati con l'istanza VIA:

1. si chiede che gli elaborati progettuali pubblicati sul sito web di codesto Ministero che fanno riferimento al PUTT/P, ovvero al piano paesistico della Regione Puglia non più vigente dal 2015, siano sostituiti ed aggiornati con riferimenti al solo vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). In particolare, si chiede che:
 - 1.1 Lo Studio di inserimento urbanistico sia sostituito da un elaborato contenenti i corretti riferimenti al PPTR;
 - 1.2 La tavola PUTT/P-ATE Ambiti territoriali estesi sia sostituita dalle cartografie riferite alle componenti individuate dal PPTR, come specificato al punto 4 della presente richiesta;
 - 1.3 La tavola PUTT/P – Piano Urbanistico territoriale – Ambiti Territoriali Distinti sia sostituita dalle cartografie riferite alle componenti individuate dal PPTR, come specificato al punto 4 della presente richiesta;
 - 1.4 Il SIA venga modificato e integrato nelle parti che fanno ancora riferimento al PUTT/P con specifici riferimenti al PPTR;

2. si chiede la carta del rischio archeologico relativa a tutta l'area interessata dall'impianto e dalle relative opere di connessione (cfr. nota allegata della Soprintendenza ABAP). Al riguardo il Servizio II-Scavi e tutela del patrimonio archeologico di questa Direzione generale ABAP ha specificato che: "Considerato il combinato disposto degli articoli 23 e 25 del D. lgs. 50/2016, si precisa che la documentazione archeologica richiesta dalla competente Soprintendenza al fine di esprimere il proprio motivato parere coincide con la «relazione archeologica definitiva» di cui al comma 9 del citato articolo 25. Risulta di conseguenza necessario che la Società proponente si attivi immediatamente, inviando la documentazione di cui al comma 1 del suddetto articolo 25 al competente Ufficio territoriale, in modo da consentire l'attivazione della procedura nei termini di legge ed effettuare lo svolgimento delle necessarie indagini prima dell'emissione del parere di competenza" (cfr. nota allegata prot. 35445 del 21/10/2021);
3. con la documentazione integrativa trasmessa il 07/09/2021 dal Proponente non sono stati forniti tutti i chiarimenti e le integrazioni richiesti con nota prot. n. 21070 del 18/06/2021 di questa Direzione generale ABAP. In particolare, si deve osservare come con la "nuova" Relazione paesaggistica non è stato dato riscontro alla richiesta di riportare correttamente e completamente le componenti dei valori percettivi riferiti ai coni visuali, secondo quanto indicato all'art. 85 "Definizione degli ulteriori contesti paesaggistici di cui alle componenti dei valori percettivi", delle NTA del PPTR, dove al punto 4) si specifica che "Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti alla realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1.". Si rileva invece che nella suddetta Relazione paesaggistica viene nuovamente riportata unicamente la fascia "A" (fascia di 4 Km dal Castello di Lucera e da Castel Fiorentino) relativa ai coni visuali di Castel Fiorentino e del Castello di Lucera, in quanto si afferma erroneamente che "**il PPTR approvato ha recepito solo i coni di fascia A ossia con raggio di 4 km**". Pertanto, si chiede che venga elaborata una cartografia comprensiva di tutte le **componenti dei valori percettivi** presenti nell'area vasta d'indagine (pari a 11,50 Km da ciascun aerogeneratore) e delle tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità come individuate nella cartografia contenuta nell'elaborato 4.4.1 del PPTR (4 km, 6 km e 10 km dai due castelli sopra citati), secondo quanto indicato al successivo punto 4. Si ribadisce che l'elaborato 4.4.1 – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, Parte seconda, trova fondamento nel Regolamento Regionale della Puglia n. 24/2010, che ha individuato le aree non idonee alle FER, in ottemperanza a quanto disposto dal DM 10/09/2010. Al riguardo si deve evidenziare a **codesta Società** che le valutazioni riferite al progetto attualmente in corso di valutazione, non possono tener conto di quanto stabilito dalla Provincia di Foggia con la Determina Dirigenziale n. 89 del 21 gennaio 2013 per il progetto costituito da 141 aerogeneratori, presentato dalla **Società Luceria s.r.l.** con istanza di assoggettabilità a VIA del 16/11/2009, ai sensi della l.r. 11/2001, in data, quindi, precedente all'entrata in vigore del R.R. n. 24/2010. Per tale progetto erano state applicate le misure di salvaguardia previste dall'art. 5 del medesimo Regolamento Regionale, che ne escludevano l'applicazione per le istanze presentate. La compatibilità dell'impianto eolico proposto con l'istanza del 18/02/2021 deve essere invece verificata rispetto alla normativa vigente e, quindi, rispetto al R.R. n. 24/2010 e alla disciplina dell'intervenuto PPTR;
4. nella tavola T.06 "Layout di progetto su PPTR approvato" è rappresentato l'intervento proposto rispetto alle componenti del PPTR (beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici) presenti in un ambito distanziale molto limitato. Posto che le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 indicano quale ambito distanziale minimo - da considerare ai fini della valutazione degli impatti paesaggistici degli aerogeneratori di progetto sul patrimonio culturale ivi ricompreso - quello di almeno 50 volte l'altezza dell'aerogeneratore, si chiede di integrare la suddetta tavola con ulteriori 3 tavole (ciascuna riferita alle strutture individuate dal PPTR: struttura idro-geo-morfologica; struttura ecosistemica e ambientale e struttura antropica e storico culturale), che facciano riferimento all'ambito distanziale di 11.50 km (data l'altezza complessiva di ciascun aerogeneratore pari a 230 m), nel quale rappresentare il patrimonio culturale (architettonico, archeologico e paesaggistico) e gli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR, ivi ricadenti, su base cartografica della CTR. Per quanto specificato al punto 3 della presente nota, si chiede, infine, di riportare nella tavola relativa alla struttura antropica e storico

culturale, oltre alla fascia "A", anche le fasce "B" e "C" dei coni visuali presenti nell'area vasta di riferimento come specificato al punto 3 della presente richiesta di integrazioni, e, rispetto a queste, integrare il SIA e la Relazione paesaggistica con la relativa valutazione della compatibilità del progetto con la disciplina prevista dal PPTR;

5. nella Relazione paesaggistica integrativa sono state esaminate solo le interferenze dirette degli aerogeneratori con i beni paesaggistici di cui all'art. 142 e all'art 136 del D. lgs. 42/2004 e con gli ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza di PUA (provvedimento unico ambientale) è indispensabile che vengano indicate anche tutte le interferenze dirette dell'impianto eolico proposto, comprensivo delle opere connesse, quali cavidotti interni ed esterni di collegamento con le due sottostazioni elettriche ipotizzate (SSE), le stesse sottostazioni elettriche ipotizzate, nonché le piazzole, la viabilità di cantiere e quella di accesso alle piazzole (nuova viabilità e/o modifica di viabilità esistente);
6. nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale ABAP, come anche della competente Soprintendenza ABAP, si estende a considerare l'intero territorio (racchiuso nell'area vasta di riferimento) che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici. Pertanto, si chiede che il SIA venga integrato con le valutazioni dei potenziali impatti paesaggistici indiretti determinati dall'impianto eolico proposto, sul patrimonio culturale (beni architettonici, archeologici e beni paesaggistici), sui beni individuati dal PPTR (UCP), nonché sul paesaggio, ricompresi nell'ambito distanziale considerato al punto 4;
7. per quanto attiene agli impatti cumulativi, si rileva che è stata elaborata una cartografia (T25-Luceria) nella quale sono stati rappresentati, nell'ambito distanziale di 11,5 Km, oltre agli aerogeneratori di progetto, anche gli aerogeneratori esistenti con potenza nominale inferiore a 1 MW, quelli esistenti con potenza superiore a 1 MW e gli aerogeneratori con iter autorizzativo positivo non ancora realizzati. Ugualmente nella "Relazione sugli impatti cumulativi" sono stati elencati e rappresentati tali aerogeneratori (**382 aerogeneratori in esercizio** e altri 18 autorizzati) senza alcuna analisi e conseguente valutazione degli impatti cumulativi determinati sulle componenti visivo percettive presenti nell'ambito distanziale considerato (fondali paesaggistici, punti panoramici, fulcri visivi naturali e antropici, strade panoramiche, strade di interesse paesaggistico), come indicato dalla Regione Puglia, che con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici", emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, definendo così una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi. Si chiede, pertanto, che vengano elaborate delle Mappe di Intervisibilità Teorica (MIT), che tengano conto anche della co-visibilità di più impianti presenti nell'ambito dell'area vasta di impatto potenziale individuata. Il numero degli aerogeneratori teoricamente visibili da ogni punto della Zona di Intervisibilità Teorica (ZTV), dovrà essere rappresentato sulla CTR (nella quale dovranno essere individuati e qualificati i centri edificati, i confini comunali, la viabilità principale, il patrimonio culturale, ecc.) attraverso diverse gradazioni di colore: più intense le aree dalle quali sono visibili più aerogeneratori e meno intense quelle dalle quali sono visibili un minor numero di aerogeneratori. In una prima mappa (MIT) dovrà essere rappresentata la visibilità teorica dell'impianto proposto; nella seconda mappa (MIT) si dovrà sovrapporre a questa la visibilità teorica determinata dagli impianti eolici esistenti e da quelli non ancora realizzati, ma con VIA e AU positivi presenti nell'ambito distanziale considerato;
8. dall'esame delle MIT dovranno essere stabiliti i punti di osservazione privilegiati di fruizione del paesaggio (punti sensibili prossimi all'impianto quali: strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche come la SP 109, punti panoramici, segnalazioni archeologiche/architettoniche, tratturi quale il "Tratturo Celano Foggia" e il "Tratturo Lucera-Castel di Sangro, ecc.) dai quali risultano teoricamente visibili gli aerogeneratori di progetto e quelli presenti nell'area vasta di riferimento. Da tali punti dovranno essere eseguite le riprese fotografiche e le fotosimulazioni da realizzare con ottiche più vicine possibili a quanto percepito dall'occhio umano, evitando di posizionare il punto ripresa in corrispondenza di ostacoli tra l'osservatore e l'impianto eolico in questione, avendo cura di realizzarle in giornate, per quanto possibile, prive di foschia. Per ciascuna fotosimulazione dovrà essere indicata

la distanza del punto di ripresa dall'aerogeneratore di progetto più vicino e si dovranno rappresentare gli aerogeneratori con la segnalazione cromatica prevista dalle disposizioni relative alle misure di sicurezza del volo aereo. Si chiedono, in particolare, fotosimulazioni da più punti di ripresa effettuati lungo il Tratturo "Celano-Foggia" verso gli aerogeneratori 57, 60, 63, 88 (con punto di vista in prossimità di tale aerogeneratore) e 85; così come dal Tratturo "Lucera- Castel di Sangro" verso gli aerogeneratori 100, 106, 96, 94, 90 e 17. Alcune fotosimulazioni dovranno inquadrare in primo piano alcuni degli aerogeneratori di progetto e sullo sfondo il castello di Lucera;

9. si chiede che, su base cartografica della CTR, vengano indicate le sole segnalazioni archeologiche e architettoniche individuate dal PPTR - presenti in un ambito distanziale pari a 5 o 6 Km dagli aerogeneratori - che dovranno essere puntualmente qualificate. Si chiede, inoltre, che per tali segnalazioni archeologiche/architettoniche, venga redatta una scheda informativa costituita da un'analisi storica e fotografica accompagnate da specifiche fotosimulazioni, realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 8, inclusive dell'impianto proposto, da e verso tali segnalazioni archeologiche/architettoniche.
10. si chiede di integrare il SIA con una "Matrice di impatto" complessivo del progetto proposto (e delle sue opere connesse) sul fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio, nelle fasi in corso d'opera e post-operam, avendo cura di delineare le matrici autonomamente per i beni culturali (secondo separate sezioni, dedicate rispettivamente ai beni architettonici e ai beni archeologici) e per i beni paesaggistici e il paesaggio. Conseguentemente a quanto verificato con la predetta "Matrice di impatto", si aggiornerà la Relazione paesaggistica e di impatto visivo con le verifiche necessarie come derivanti dagli impatti riscontrati;
11. si rileva che la documentazione progettuale e il SIA non contengono alcuna analisi dei potenziali impatti significativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio derivanti dalla dismissione dell'impianto, né indicazioni in merito al ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, anche nel Computo metrico estimativo non è riportata alcuna voce inerente alla demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi. Si chiede quindi che il SIA e la documentazione progettuale vengano integrate con un Piano di dismissione dell'intervento (aerogeneratori, piazzole, nuove strade o allargamento di quelle esistenti, fondazioni, cavidotti, sottostazione elettrica utente, ecc.). Si dovrà di conseguenza aggiornare il "Computo metrico" con quanto previsto nel Piano di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi. Dovrà essere valutata la possibilità di demolizione totale delle opere di fondazione, ovvero, in alternativa, si dovrà giustificare dal punto di vista ambientale la mancata totale demolizione e ripristino integrale dei luoghi;
12. nella Relazione descrittiva, si afferma che "la viabilità esistente è idonea al transito degli autoarticolati per il trasporto eccezionale e che pertanto, gli interventi di sistemazione stradale siano limitati e di modeste entità". Ugualmente nel SIA, le indicazioni relative alla viabilità di cantiere e di esercizio, così come quelle riferite al trasporto eccezionale dei componenti degli aerogeneratori e al conseguente adeguamento della viabilità esistente sono del tutto generiche e non specificamente riferite al progetto proposto. Pertanto, si chiede una cartografia nella quale venga indicata: la nuova viabilità (di cantiere e di esercizio), la viabilità esistente e la viabilità esistente adeguata con allargamento della sede stradale. Dovranno essere inoltre elaborate delle cartografie di dettaglio relative agli adeguamenti delle strade esistenti nella fase di cantiere (nuove curve di raccordo), necessari per consentire il passaggio dei mezzi speciali per il trasporto dei componenti di ciascun aerogeneratore. Tali cartografie di dettaglio dovranno essere realizzate su ortofoto e accompagnate da foto delle aree interessate dai lavori di adeguamento;
13. nel SIA si legge; "La società ATS Engineerig s.r.l. ha provveduto a richiedere a TERNA S.p.A. la richiesta di connessione alla Rete di trasmissione Nazionale (RTN) dell'impianto di generazione da fonte eolica da realizzare nel Comune di Lucera" (cfr. pg. 104 del SIA), inoltre nella "Relazione tecnica impianti" vengono indicate due ipotesi di connessione della stazione elettrica di utenza dell'impianto eolico con la stazione elettrica della Rete di Trasmissione Nazionale. Si chiede di chiarire quale delle due ipotesi di connessione è stata approvata da TERNA S.p.A. e di definire i potenziali impatti significativi e negativi a carico del fattore ambientale patrimonio culturale e paesaggio derivanti dalla realizzazione della SSE- Utente e del relativo cavidotto di collegamento con la stazione elettrica di TERNA (SSE). La valutazione dovrà essere corredata anche da fotoinserimenti della stazione elettrica di utenza da realizzare, comprensiva di opere di mitigazione;

14. si chiede inoltre la presentazione dell'attestazione di TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale, come anche la documentazione prevista dalla lettera k) del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010;

15. si chiede la presentazione di un modello 3D virtuale di tutta l'area del parco eolico proposto, con evidenziati, sempre in 3D, gli aerogeneratori di progetto e le relative piazzole. Il modello 3D virtuale deve rappresentare anche gli aerogeneratori già realizzati o dotati di autorizzazione/valutazione ambientale positiva, e consentire di evincere adeguatamente la collocazione e l'altezza degli stessi aerogeneratori rispetto all'orografia del terreno e il rapporto esistente tra gli stessi e i beni culturali esistenti nell'areale di studio individuato dal proponente ai sensi del DM 10/09/2010;

16. si chiede, infine, che tutta la documentazione presentata con l'istanza di PUA, il SIA la Relazione paesaggistica e la Sintesi non tecnica vengano completati con quanto sopra indicato e modificati per quanto ancora riferito al PUTT/P non più vigente.

Si resta in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ministero della Transizione Ecologica, in qualità di Autorità competente, in merito alla suddetta richiesta di integrazioni al proponente».

CONSIDERATO che la **Società AEP S.p.A.** con nota del 06/12/2021 (acquisita agli atti il 10/12/2021 con prot. n. 41575), riguardo alle suddette integrazioni richieste dal Ministero della cultura, ha evidenziato al Ministero della transizione ecologica di “non essere pervenuta a tutt’oggi alla scrivente alcuna comunicazione formale, da parte del predetto MiTE, prescrittore le su citate integrazioni e si rende, pertanto, parte adempiente, anticipando la richiesta di tale ultimo Ministero, mediante trasmissione di dvd allegato in uno alla presente, contenente il più opportuno riscontro alle integrazioni richieste dal MiC, ad eccezione della VI Arch, in fase di elaborazione ed oggetto di ulteriore spedizione”.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 138110 del 10/12/2021, ha indetto, ai sensi dell'art. 27, co. 8 del D. lgs. n. 152/2006, una Conferenza di Servizi per il giorno 20/12/2021 alle ore 10:00, precisando, in particolare in merito ai titoli abilitativi richiesti dal Proponente, che per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica l'autorità competente non è il Ministero della cultura né la Soprintendenza, benché quest'ultima è tenuta all'espressione del parere di competenza obbligatorio e vincolante e che in merito al rilascio dell'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/04 – necessità emersa dalle interlocuzioni della società proponente con la DG ABAP del ministero della cultura – si ricorda che essa costituisce uno dei titoli di cui all'art. 27 del D. lgs. 152/06 e che pertanto, se opportuno, sarà necessario avanzare alla scrivente formale richiesta di integrazione dei titoli richiesti nell'ambito del PUA per la messa in atto dei seguiti di competenza.

CONSIDERATO che alla suddetta Conferenza di Servizi ha partecipato il funzionario responsabile del procedimento di VIA delegato dal Direttore generale ABAP (prot. n. 42012 del 14/12/2021).

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 144231 del 22/12/2021, ha trasmesso il resoconto dei lavori della prima riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 20/12/2021, durante la quale il rappresentante della Direzione generale ABAP ha nuovamente evidenziato al proponente e ai presenti di non concordare con la rappresentazione prodotta dal Proponente dei coni visuali come individuati dal PPTR per le componenti visivo-percettive (come definiti dall'art. 85, punto 4, delle NTA del PPTR che, proprio ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti gli impianti di energia rinnovabile, individua tre fasce di tutela, “A”, “B” e “C”), in quanto la Società si limita a indicare solo la fascia “A” di 4 km dal Castello di Lucera e da Castel Fiorentino. Durante la riunione, il rappresentante della Direzione generale ABAP ha richiamato le misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi (che hanno carattere prescrittivo) di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR (riferito solo ai coni visuali), che al comma 2, lett. a4) considera non ammissibile la realizzazione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia fatta eccezione per quelli previsti dalla Parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1-Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energie rinnovabili: tra gli impianti eolici ammessi non sono previsti gli impianti di media e grande taglia quale è l'impianto eolico in esame. Si sottolinea, pertanto, che l'impianto eolico proposto è in contrasto con le NTA del PPTR.

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi il rappresentante dell'Autorità competente ha chiarito al proponente che, al fine di acquisire anche l'autorizzazione culturale ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 42/2004, quale ulteriore titolo ambientale nell'ambito del procedimento di PUA, la Società avrebbe dovuto provvedere ad integrare l'istanza di PUA con una formale richiesta in merito.

CONSIDERATO che la **Società proponente** con nota del 17/12/2021 (acquisita agli atti il 20/12/2021 con prot. n. 42769), anticipando la formale richiesta dell'Autorità competente, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica un dvd contenente **il più opportuno riscontro alle integrazioni richieste dal Mic, ed in particolare la VI Arch**, precisando che la su indicata VI Arch integra formalmente i requisiti dell'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione culturale da rendersi ai sensi dell'art. 21 del D. lgs. 42/2004, di cui in questa sede si ribadisce volersi disporre il rilascio.

CONSIDERATO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 143315 del 21/12/2021, ha comunicato l'avvenuta pubblicazione, sul proprio sito internet, della documentazione integrativa richiesta da questo Ministero e ha chiesto alla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di trasmettere entro venti giorni l'eventuale richiesta di integrazioni al progetto.

CONSIDERATO che l'allora competente **Direzione generale ABAP**, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa, con nota prot. n. 1665 del 19/01/2022, ha chiesto alla competente Soprintendenza ABAP il proprio parere endoprocedimentale sull'intervento in esame, rappresentando quanto segue al Ministero della transizione ecologica e alla medesima Soprintendenza:

«... Nell'evidenziare che detta documentazione integrativa è stata pubblicata quale documentazione integrativa volontaria, nelle more che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS comunichi eventuali esigenze di acquisire ulteriori elaborati integrativi, si fa presente a codesta **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia** che l'indirizzo sul sito web dal quale poter visionare la suddetta documentazione è il seguente:

[https://va.minambiente.it/it-](https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7812/11380?Testo=&RaaggruppamentoID=403#form-cercaDocumentazione)

[IT/Oggetti/Documentazione/7812/11380?Testo=&RaaggruppamentoID=403#form-cercaDocumentazione](https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7812/11380?Testo=&RaaggruppamentoID=403#form-cercaDocumentazione)
Al **Ministero della transizione ecologica** si evidenzia che il link indicato nella suddetta nota del 21/12/2021 è in realtà riferito alla documentazione integrativa chiesta da questa Direzione generale ABAP (con nota prot. n. 21070 del 18/06/2021) per il rilascio dei titoli ambientali richiesti dal Proponente.

Inoltre, al fine di consentire a questa Direzione generale ABAP di poter svolgere un'istruttoria coordinata e completa sulla documentazione inerente al progetto di cui trattasi, **si chiede a codesto Ministero** [della transizione ecologica] **di voler comunicare, con tutta l'urgenza del caso, se la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha evidenziato la necessità di acquisire approfondimenti e ulteriore documentazione progettuale.**

(...)

Ciò posto, corre l'obbligo di evidenziare che la Società AEP S.r.l., **non ha dato completo e puntuale riscontro alle richieste di integrazione formulate da questa Direzione generale ABAP con nota del 29/10/2021.**

La Società proponente ha infatti ritenuto di trasmettere, con la nota del 06/12/2021, la documentazione già allegata all'istanza del 18/02/2021, eliminando solo due tavole riferite al PUTT/P (T09 e T08), sostituendole con altre due tavole, "T08_Coni visuali (A-B-C) AVI 11,5 km" e "T09_Inquadramento su IGM con AVI 11,5 km" (quest'ultima non richiesta) e rispondendo al punto 4 della richiesta di integrazioni della Scrivente con un'unica tavola "T06_PPTR, Coni visuali (A-B-C) AVI 11,5 km", nella quale sono rappresentate tutte le componenti del PPTR, senza alcuna distinzione tra beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici presenti nell'ambito distanziale di 11,5 km e quindi senza poter comprendere quali tratti di cavidotto intercettano direttamente beni paesaggistici ai fini del rilascio del parere di competenza di codesta Soprintendenza ABAP ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004.

Non sono state pertanto fornite le integrazioni progettuali di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della richiesta di integrazioni della Scrivente ed il SIA è stato integrato solo con quanto già in precedenza fornito con la Relazione paesaggistica-Integrazioni del 13/09/2021, senza provvedere ad approfondire la stessa Relazione paesaggistica e il SIA con quanto indicato ai punti 5 e 6 della stessa richiesta di integrazioni del 29/10/2021, ovvero senza indicare le interferenze dirette delle opere connesse e delle altre opere di progetto, esclusi gli aerogeneratori, con i beni paesaggistici, e senza integrare il SIA con la valutazione dei potenziali e significativi impatti paesaggistici indiretti determinati dall'impianto eolico proposto sul contesto territoriale di riferimento.

Non è stata fornita quindi alcuna ulteriore documentazione in merito alla valutazione degli impatti cumulativi (punti 7 e 8 della nota del 29/10/2021) né quindi sono state elaborate delle fotosimulazioni dai punti sensibili presenti nell'ambito distanziale di riferimento.

A tal proposito, si allega la "Presentazione" fornita dalla Società proponente durante la Conferenza di Servizi tenutasi in data 20 dicembre 2021, nella quale è rappresentata l'unica fotosimulazione dal Castello di Lucera. (...) ».

PRESO ATTO che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, a fronte di quanto sopra evidenziato dalla Direzione generale ABAP in merito al mancato riscontro, da parte del Proponente, alle specifiche e puntuali richieste di integrazione al progetto come formalizzate da questo Ministero, non ha ritenuto di dover sollecitare il Proponente a provvedere in merito.

CONSIDERATO che non risulta agli atti di questo Ministero che la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS abbia richiesto documentazione integrativa al progetto, nei termini indicati dall'allora Ministero della transizione ecologica con la nota del 21/12/2021.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota del 27/01/2022, prot. n. 944, in riscontro alla suddetta nota della Direzione generale ABAP, dopo aver comunicato che la Se.Arch S.r.l., per conto della Società AEP S.r.l., aveva chiesto l'autorizzazione ad accedere all'archivio della stessa Soprintendenza per completare la VIArch, e per l'esecuzione di ricognizioni archeologiche nell'area interessata dalle opere e che, a tale richiesta, era stato dato riscontro il 13/01/2022, ha rappresentato che "la documentazione relativa alla VIArch è da intendersi non del tutto completa, in quanto carente dei dati e delle informazioni di carattere archeologico desumibili dalla consultazione dell'archivio corrente di questa Soprintendenza e dalla lettura delle foto aeree in merito all'individuazione di eventuali anomalie da fotointerpretazione; considerato che tale documentazione sarà – presumibilmente – integrata con la consultazione dei dati d'archivio disponibili presso questa Soprintendenza e con l'analisi delle foto aeree disponibili per il territorio in esame...", evidenziando l'impossibilità di esprimere una compiuta valutazione di carattere archeologico in merito all'intervento proposto.

PRESO ATTO, pertanto, che la **Società proponente**, con le note sopra citate del 06/12/2021 e del 17/12/2021, ha trasmesso, solo una minima parte della documentazione e degli approfondimenti richiesti da questo Ministero (Relazione paesaggistica aggiornata e parte della documentazione archeologica, ritenuta, peraltro, insufficiente dalla competente Soprintendenza ABAP).

PRESO ATTO che la **Società proponente**, come indicato nelle note di seguito richiamate, il 15/02/2022 ha avuto un incontro con la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, a seguito della quale ha trasmesso della "documentazione integrativa volontaria", con note del 24/03/2022, del 14/04/2022, del 22/04/2022, del 28/04/2022 e del 31/05/2022, "al fine di agevolare i lavori della stessa commissione", come riferito dal proponente nelle predette note.

CONSIDERATO che nella nota del 24/03/2022 la **Società proponente**, in riscontro al **punto 14** della richiesta di integrazioni di questo Ministero del 29/10/2021 (con la quale si chiedeva in realtà di produrre l'attestazione di TERNA S.p.A. di approvazione della proposta di connessione alla rete elettrica di trasporto nazionale, come anche la documentazione prevista dalla lettera k del punto 13.1 dell'Allegato al DM 10/09/2010), specifica "...si formalizza in questa sede che il progetto più in alto descritto, verrà collegato in antenna entra-esce alla linea RTN a 380 kV 'Foggia-San Severo' località Palmori", senza, peraltro, produrre documentazione al riguardo, in particolare, in ottemperanza alla richiesta di cui al punto 13 di cui alla richiesta di integrazioni di questo Ministero riferita agli impatti significativi negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio determinati dalla realizzazione della SSE-Utente e del cavidotto.

CONSIDERATO che i ripetuti invii, sopra indicati, di "documentazione integrativa volontaria" da parte della Società proponente hanno riguardato la trasmissione:

- delle tavole T06 "PPTR, con visuali" (indicata come "PPTR con cavidotti") nella quale sono riportate le 3 fasce dei con visuali (A-B-C) e T25 "Impatti cumulativi", già trasmessa con l'istanza di PUA (note del 24/03/2022 e del 28/03/2022, pubblicazione sul sito internet del MASE il 02/05/2022);
- della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, considerato che 5 aerogeneratori ricadono nell'area buffer di 5 km dell'IBA 126 "Monti Dauni" e quella relativa alla VIARCH (nota del 14/04/2022, pubblicazione sul sito internet del MASE il 02/05/2022);
- della documentazione relativa alla "Relazione idrologica ed idraulica", alla "Relazione geologica-geotecnica" e al "Piano di compensazione ambientale" (note del 22/04/2022 e del 28/04/2022, pubblicazione sul sito internet del MASE il 06/05/2022);

- della documentazione relativa alla “Valutazione di impatto elettromagnetico”, alla “Previsione di impatto acustico”, la “Relazione sulla gittata massima”, il “Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo” (nota del 31/05/2022, pubblicazione sul sito internet del MASE il 14/06/2022).

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

CONSIDERATO che, a seguito della comunicazione del Ministero della transizione ecologica di cui alla nota prot. n. 105121 del 31/08/2022, con la quale si invitava questo Ministero a trasmettere il proprio parere, la **Soprintendenza Speciale per il PNRR**, con nota prot. n. 5404 dell'8/11/2022, ha sollecitato la competente Soprintendenza ABAP a trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame e al Servizio II e al Servizio III della DG ABAP il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia**, con nota prot. n. 13205 del 01/12/2022, ha trasmesso il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in argomento, che di seguito si riporta:

«(...)

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

Il “Rapporto statistico 2020 – Energie da fonti rinnovabili in Italia” elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 D.lgs. n. 28/2011 pubblicato a Marzo 2022 fa emergere che la Puglia risulta essere la regione italiana che ha la maggiore potenza eolica installata; a fronte di ciò si registra un conseguente forte impatto sul paesaggio della regione a causa della rilevante concentrazione di impianti eolici in aree ristrette e non adeguatamente selezionate ai fini paesaggistici cui si deve aggiungere l'impatto paesaggistico determinato dalla realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per il potenziamento della rete di trasporto dell'energia elettrica. In particolare, la provincia di Foggia con il 19,7% rispetto alla potenza eolica nazionale, risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale anche in relazione agli impatti che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema paesaggistico e culturale. In riferimento alla procedura in oggetto, si rappresenta quanto segue.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La legge 27 aprile 2022, n. 34 ha convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1° marzo 2022 (il “D.L. Energia”), nella predetta normativa è previsto l'aggiornamento delle Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa vigente:

- *Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010) per quanto applicabili;*
- *Obiettivi di qualità e Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del PPTR che interessano l'area (Tavoliere e La Piana Foggiana della Riforma);*
- *Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2) e Parte Seconda e parte Terza del D.lgs. n.42/2004 per gli aspetti inerenti i beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici per quanto applicabili.*

DESCRIZIONE INTERVENTO

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, da realizzarsi interamente nel territorio comunale di Lucera, è costituito da 33 aerogeneratore con diametro del rotore pari 180 m, altezza mozzo pari a 140 m, per un'altezza massima al tip (punta della pala) pari a 230 m, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 198 MW e le relative opere di connessione alla rete RTN.

Per ogni torre è prevista una piazzola di circa 4000 mq ed una strada di accesso larga circa 4,5 m collegata alle strade esistenti.


Le opere di fondazione previste sono di tipo indiretto, con un plinto a base circolare con diametro di circa 36 m, ancorato a un numero adeguato di pali, di tipo trivellato, infissi nel terreno ad una profondità variabile tra 25-40 m.

Le opere di connessione prevedono la realizzazione di n. 1 stazione di utenza MT e di un cavidotto interrato ad una profondità di circa 1,5 -2 metri, e la posa sarà effettuata realizzando una trincea a sezione costante di circa 60 centimetri di larghezza (minima). Il tracciato del cavidotto interno MT, che collega gli aerogeneratori alla cabina di smistamento sita all'interno della stazione di utenza, si estende nella sua lunghezza totale per 74.957,77 m, mentre per la connessione della sottostazione MT alla sottostazione AT di Terna Distribuzione, sono prevista due ipotesi:

- Connessione alla RTN attraverso una stazione esistente (IPOTESI 2, in Agro di San Severo, località Celentano);
- Connessione alla RTN attraverso la realizzazione di una nuova stazione elettrica (IPOTESI 1, in Agro di Lucera, località Palmori).

Il cavidotto esterno si estenderà per 7.744,54 m nella prima ipotesi di connessione e per 12.602,57 m con la seconda ipotesi di connessione. La restante parte di cavidotto interessa le strade locali esistenti.

Per quanto riguarda il P.U.G. del Comune di Lucera, l'area del parco eolico di progetto ricade in zona agricola E.



QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborato serie 3.3.1), si rappresenta che l'area d'intervento appartiene all'ambito paesaggistico "Tavoliere", figura territoriale 3.5 "Lucera e le Serre dei Monti Dauni".

L'ambito del Tavoliere è caratterizzato dalla dominanza di vaste superfici pianeggianti coltivate prevalentemente a seminativo che si spingono fino alle propaggini collinari dei Monti Dauni. La delimitazione

dell'ambito si è attestata sui confini naturali rappresentati dal costone garganico, dalla catena montuosa appenninica, dalla linea di costa e dalla valle dell'Ofanto. Questi confini morfologici rappresentano la linea di demarcazione tra il paesaggio del Tavoliere e quello degli ambiti limitrofi (Monti Dauni, Gargano e Ofanto) sia da un punto di vista geolitologico (tra i depositi marini terrazzati della piana e il massiccio calcareo del Gargano o le formazioni appenniniche dei Monti Dauni), sia di uso del suolo (tra il seminativo prevalente della piana e il mosaico bosco/pascolo dei Monti Dauni, o i pascoli del Gargano, o i vigneti della Valle dell'Ofanto), sia della struttura insediativa (tra il sistema di centri della pentapoli e il sistema lineare della Valle dell'Ofanto, o quello a ventaglio dei Monti Dauni).

Il perimetro che delimita l'ambito segue ad Ovest, la viabilità interpodereale che circonda il mosaico agrario di San Severo e la viabilità secondaria che si sviluppa lungo il versante appenninico (all'altezza dei 400 m slm), a Sud la viabilità provinciale (SP95 e SP96) che circonda i vigneti della valle dell'Ofanto fino alla foce, a Nord-Est, la linea di costa fino a Manfredonia e la viabilità provinciale che si sviluppa ai piedi del costone Garganico lungo il fiume Candelaro, a Nord, la viabilità interpodereale che cinge il lago di Lesina e il sistema di affluenti che confluiscono in esso.

La struttura insediativa caratterizzante è quella della pentapoli, costituita da una raggiera di strade principali che si sviluppano a partire da Foggia, lungo il tracciato dei vecchi tratturi, a collegamento del capoluogo con i principali centri del Tavoliere (Lucera e Troia, San Severo, Manfredonia e Cerignola). Seppure l'aspetto dominante sia quello di un "deserto cerealicolo pascolativo" aperto, caratterizzato da pochi segni e da "orizzonti estesi", è possibile riscontrare al suo interno paesaggi differenti: l'alto Tavoliere, leggermente collinare, con esili contrafforti che dal Subappennino scivolano verso il basso, con la coltivazione dei cereali che risale il versante; il Tavoliere profondo, caratterizzato da una pianura piatta, bassa, dominata dal centro di Foggia e dalla raggiera infrastrutturale che da essa si diparte, il Tavoliere meridionale e settentrionale, che ruota attorno a Cerignola e San Severo con una superficie più ondulata e ricca di colture miste (vite, olivo, frutteti e orti).

La figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni" è caratterizzata da Lucera che, posizionata su tre colli, domina verso est la piana del Tavoliere, e verso ovest il sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Questo sistema di rilievi caratterizzati da profili arrotondati e da un andamento tipicamente collinare, si alterna a vallate ampie e non molto profonde, con evidente profilo a V disegnato dall'azione dei fiumi. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano dai freddi monti d'Abruzzo verso la più mite e pianeggiante Puglia.

AMBITO DEL TAVOLIERE Elaborato 5.3 – PPTR

DESCRIZIONE STRUTTURALE

L'ambito del Tavoliere è costituito dalla più ampia pianura del Mezzogiorno. Essa è originata dall'emersione di un fondale marino ed è caratterizzata da terrazzi di modesta altitudine che degradano quasi impercettibilmente verso il mare attraverso modeste scarpate parallele alla costa. L'omogeneità della pianura del Tavoliere è interrotta dalle incisioni dei corsi d'acqua provenienti dai Monti Dauni che attraversano la pianura e sfociano in estese aree paludose costiere solo di recente parzialmente bonificate. La presenza di numerosi corsi d'acqua perenni è senz'altro un carattere peculiare dell'ambito. L'alveo dei torrenti incide in modo differente le aree attraversate: le lievi incisioni alle quote più alte si approfondiscono con notevoli ripe di erosione ai piedi dei Monti Dauni per poi addolcirsi nel tratto centrale della pianura. Il valore ambientale dei corsi d'acqua, limitato dalle coltivazioni agricole che invadono sovente anche gli alvei, è legato alle diverse associazioni vegetazionali che interessano i diversi tratti incisi, per scomparire quasi del tutto nei pressi del mare dove i torrenti sono frequentemente canalizzati e la vegetazione ripariale assente.

DINAMICHE DI TRASFORMAZIONE E CRITICITÀ

Tra gli elementi detrattori del paesaggio in questo ambito sono da considerare principalmente le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica delle superfici naturali dei versanti e degli alvei dei corsi d'acqua. Dette azioni (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture viarie, impianti, aree destinate a servizi, ecc), contribuiscono a frammentare la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme, e

ad incrementare le condizioni sia di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino gli alvei fluviali o le aree immediatamente contermini, sia di rischio geomorfologico, producendo un significativo incremento della suscettibilità al dissesto degli stessi versanti. In particolare, le regolazioni e sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua non progettate sulla base di accurati studi idrologici ed idraulici, contribuiscono spesso ad aggravare, invece che mitigare, gli effetti della dinamica idrologica naturale degli stessi corsi d'acqua, oltre che impattare sulla naturalità dei territori interessati.

FIGURA TERRITORIALE 3.5/LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI

SEZIONE B 2.1.3 DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA FIGURA TERRITORIALE

La figura è articolata dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano gradualmente dalla piana del Tavoliere. Si tratta di una successione di rilievi dai profili arrotondati e dall'andamento tipicamente collinare, intervallati da vallate ampie e poco profonde in cui scorrono i torrenti provenienti dal subappennino. I centri maggiori della figura si collocano sui rilievi delle serre che influenzano anche l'organizzazione dell'insediamento sparso. Lucera è posizionata su tre colli e domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni; anche i centri di Troia, sul crinale di una serra, Castelluccio de' Sauri e Ascoli Satriano sono ritmati dall'andamento morfologico. Assi stradali collegano i centri maggiori di questa figura da nord a sud, mentre gli assi disposti lungo i crinali delle serre li collegano ai centri dei Monti Dauni ad ovest. Le forme di utilizzazione del suolo sono quelle della vicina pianura, con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorleto). Il paesaggio agrario è dominato dal seminativo. Tra la successione di valloni e colli, si dipanano i tratturi della transumanza utilizzati dai pastori che, in inverno, scendevano verso la più mite e pianeggiante piana.

SEZIONE B2.2.1 TRASFORMAZIONI IN ATTO E VULNERABILITA' DELLA FIGURA TERRITORIALE

L'invariante rappresentata dalla distribuzione dei centri sui crinali, e dalla relativa articolazione dell'insediamento sparso, appare indebolita dalla tendenza alla creazione di frange di edificato attorno ai centri stessi che indebolisce la possibilità di lettura delle strutture di lunga durata; il sistema "a ventaglio" dei centri che si irradia dal Subappennino è indebolito dall'attraversamento di infrastrutture che lo interrompe. Forte è l'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti di FER.

Nella sezione B.2 della scheda d'ambito 3 Tavoliere sono definite, per la figura territoriale nella quale è compreso l'impianto (3.5 Lucera e le serre dei monti Dauni) le seguenti componenti e relative regole di riproducibilità delle invarianti strutturali:

SEZIONE B.2.3.1 SINTESI DELLE INVARIANTI STRUTTURALI DELLA FIGURA TERRITORIALE (LUCERA E LE SERRE DEI MONTI DAUNI)

Invarianti Strutturali (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale)	Stato di conservazione e criticità (fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale)	Regole di riproducibilità delle invarianti strutturali
<p>Il sistema dei principali lineamenti morfologici dell'Alto Tavoliere, costituito da una successione di rilievi collinari dai profili arrotondati che si alternano a vallate ampie e poco profonde modellate dai torrenti che discendono i Monti Dauni. Questi elementi, insieme ai rilievi dell'Appennino ad ovest, rappresentano i principali riferimenti visivi della figura e i luoghi privilegiati da cui è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dei profili morfologici delle scarpate con trasformazioni territoriali quali: cave e impianti tecnologici, in particolare FER; 	<p>La riproducibilità dell'invariante è garantita:</p> <p>Dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini;</p>
<p>Il sistema idrografico è costituito dai torrenti che scendono dai Monti Dauni. Questi rappresentano la principale rete di drenaggio e la principale rete di connessione ecologica all'interno della figura;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Occupazione antropica delle superfici naturali degli alvei dei corsi d'acqua (costruzione disordinata di abitazioni, infrastrutture varie, impianti, aree destinate a servizi), che hanno contribuito a frammentare la naturale costituzione e continuità delle forme del suolo, e a incrementare le condizioni di rischio idraulico; - Interventi di regimazione dei flussi torrentizi come: costruzioni di briglie, dighe in particolare quella del Celone, occupazione delle aree di espansione, infrastrutture, o l'artificializzazione di alcuni tratti, che hanno alterato i profili e le dinamiche idrauliche ed ecologiche dei torrenti, nonché l'aspetto paesaggistico; 	<p>Dalla salvaguardia della continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici dei torrenti del Tavoliere e dalla loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso;</p>
<p>Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere, caratterizzato dalla prevalenza della monocultura del seminativo, intervallata in corrispondenza dei centri principali dai mosaici agrari periurbani. Le trame, prevalentemente rade, contribuiscono a marcare l'uniformità del paesaggio rurale che si presenta come una vasta distesa ondulata di grano dai forti caratteri di apertura e orizzontalità. Con il progressivo aumento della quota si assiste alla rarefazione del seminativo che progressivamente si alterna alle colture arboree tradizionali (vigneto, oliveto, mandorlieto).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I suoli rurali sono progressivamente erosi dall'espansione dell'insediamento di natura residenziale e produttiva. - localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere. 	<p>Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere: evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.</p>
<p>Il sistema insediativo, in coerenza con la morfologia, risulta costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i centri maggiori (Lucera e Troia) che si collocano sui rilievi delle serre e dominano verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi del subappennino; - gli assi stradali lungo le serre che collegano i centri maggiori con i centri dell'Appennino ad ovest e con il capoluogo ad est; - le strade secondarie che si dipartono a raggrupparsi dai centri principali dei rilievi verso i nuclei e i poderi dell'agro sottostante. 	<ul style="list-style-type: none"> - I centri si espandono attraverso ampliamenti che non intrattengono alcun rapporto né con i tessuti consolidati, né con gli spazi aperti rurali circostanti. 	<p>Dalla salvaguardia del carattere compatto degli insediamenti che si sviluppano sulle serre (Lucera e Troia) evitando l'espansione insediativa e produttiva a valle e lungo i principali radiali;</p>
<p>Il sistema delle masserie cerealicole dell'Alto Tavoliere, che rappresentano la tipologia edilizia rurale dominante, e i capisaldi storici del territorio agrario e dell'economia cerealicola prevalente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui; abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e degli spazi di pertinenza. 	<p>Dalla salvaguardia e recupero dei caratteri morfologici del sistema delle masserie cerealicole storiche del Tavoliere; nonché dalla sua valorizzazione per la ricorrenza turistica e la produzione di qualità (agriturismi);</p>
<p>Il sistema di tracce e manufatti quali testimonianze delle attività storicamente prevalenti legate alla pastorizia e alla transumanza (tratturi e poste).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle tracce rurali tradizionali dell'altopiano; 	<p>Dalla salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali;</p>
<p>La struttura insediativa rurale dell'Ente Riforma costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scacchiera delle divisioni fondiarie e le schiere ordinate dei poderi; - Questi elementi costituiscono manufatti di alto valore storico-testimoniale dell'economia agricola; 	<ul style="list-style-type: none"> - abbandono e progressivo deterioramento dell'edilizia e dei manufatti della riforma; - ispessimento delle borgate rurali e dei centri di servizio della Riforma attraverso processi di dispersione insediativa di tipo lineare; 	<p>Dal recupero e valorizzazione delle tracce e delle strutture insediative che caratterizzano i paesaggi storici della riforma fondiaria (quotizzazioni, poderi, borghi);</p>

INDIRIZZI E DIRETTIVE DI TUTELA DEL P.P.T.R.

Ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera b2) delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente PPTR, sono considerati interventi di rilevante trasformazione ai fini dell'applicazione della procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica, tutti gli interventi assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedura di VIA.

L'art. 91, comma 1, delle citate NTA del PPTR sancisce che <Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, **oggetto dell'accertamento è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito**>

Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con tecnologia eolica, con le dimensioni e l'articolazione territoriale simile a quello in valutazione è assolutamente identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

Dalla **Normativa d'uso della sezione "C" della Scheda d'Ambito Tavoliere**, si riportano elementi significativi contenuti negli Indirizzi e Direttive in quanto pertinenti all'intervento in valutazione.

SEZIONE C

Sezione C" Gli Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale

Normativa d'uso – Paesaggi rurali – Indirizzi:

- salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito;
- conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura.
- riqualificare i paesaggi della bonifica, valorizzando il sistema di segni e manufatti legati alla cultura idraulica storica;
- conservare la matrice rurale tradizionale persistente e i relativi caratteri di funzionalità ecologica;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agroambientali.

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Indirizzi:

- tutelare e valorizzare le specificità e i caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici e il riconoscimento delle invarianti morfotipologiche urbane territoriali;
- preservare il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere.

Normativa d'uso – Paesaggi urbani – Direttive:

- salvaguardare la riconoscibilità morfotipologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale;
- evitare la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invarianti morfotipologiche urbane e territoriali.

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Indirizzi:

- salvaguardare e Valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata

Normativa d'uso – Componenti visivo-percettive – Direttive:

- **impedire** le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali;
- individuare gli elementi detrattori che alterano o interferiscono con le componenti descritte nella sezione B.2 della scheda, compromettendo l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, e ne mitigano gli impatti;

SCENARIO STRATEGICO DEL PPTR

Ai sensi dell'art. 27, comma 1, delle NTA del PPTR "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico auto sostenibile".

Elementi dello scenario strategico pertinenti alla valutazione del presente impianto (eolico):

Elaborato 4.4.1 parte prima – Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile

Il PPTR favorisce la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate disincentivando la localizzazione nei paesaggi rurali.

B1.2 Il progetto

B1.2.1 Obiettivi -Eolico come progetto di paesaggio

"Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica.

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

Concentrare la produzione da impianti di grande taglia

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del minieolico sulle coperture degli edifici industriali."

b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni

"In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici."

IMPATTO VISIVO CUMULATIVO


In merito alla valutazione degli impatti cumulativi, si rileva che il parco eolico in esame è previsto in un'area con un'alta concentrazione di impianti eolici e la cui visibilità risulta ampia a causa della sua posizione in un territorio totalmente pianeggiante e privo di rilievi montuosi.

Nell'area vasta d'indagine gli impianti da considerare nella valutazione degli impatti cumulativi correlabili all'impianto in progetto sono stati rilevati complessivamente n. 382 aerogeneratori eolici in esercizio e inoltre risultano ad oggi aver concluso positivamente l'iter autorizzativo n. 7 impianti eolici per un totale di n. 18 aerogeneratori autorizzati.

(Handwritten marks)

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 33 aerogeneratori, alti 230 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale: "Lucera e le serre dei Monti Dauni" (cfr. PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

CONTRASTO CON IL PPTR - LUOGHI PANORAMICI – CONI VISUALI



Il progetto ricade in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione dell'immagine identitaria e storicizzata dei paesaggi pugliesi (coni visuali – Elaborato PPTR 4.4.1 Parte Seconda "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"). Si evidenzia infatti che:

- tutti gli aerogeneratori, ad eccezione del n.46, ricadono nel cono visuale del "Castello di Lucera", individuato come luogo panoramico, e precisamente:
 - gli aerogeneratori **17, 77, 83, 88, 90, 94, 96, 100, 106** ricadono in fascia "B" (entro i 6 km)
 - gli aerogeneratori **7b, 7c, 10, 10b, 12, 13b, 51, 52, 57, 60, 63, 65, 67, 72, 74, 80, 85, 87, 102, 104, 109, 113, 115** ricadono in fascia "C" (entro i 10 km).
- gli aerogeneratori **83, 87** ricadono nella fascia "C" del cono visuale del "Castel Fiorentino".

Si evidenzia al riguardo che il PPTR ha individuato come UCP-Ulteriori contesti paesaggistici i "Luoghi panoramici", così definiti all' art. 85 punto 3) delle NTA del PPTR, "Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici,..." e i "Coni visuali", così definiti all'art. 85 punto 4 delle NTA del PPTR, <Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti alla realizzazione e l'ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."

Per quanto riguarda il parco eolico in oggetto, le Linee guida energie rinnovabili parte 2 stabiliscono in maniera inequivocabile, che nella **fascia B** dei coni visuali, **tra i 4 e i 6 km**, sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3 "; nella **fascia C tra i 6 e 10 km**, sono ammissibili: "[...] Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 70 metri con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3".

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento risulta in contrasto con quanto prescritto dalle NTA del PPTR.

CONTRASTO CON IL PPTR - PAESAGGI RURALI

Considerato che la ditta propone due ipotesi di connessione alla RTN e che per tali ipotesi non sono stati prodotti elaborati che diano conto delle opere necessarie al collegamento in rete dell'impianto, si evidenzia che, per l'ipotesi 2 (collegamento alla stazione elettrica esistente in Agro di San Severo, località Celentano), qualora fosse necessario un ampliamento della stazione elettrica esistente, l'intervento sarebbe in contrasto con UCP Paesaggi rurali, come definiti all'art. 76, comma 4, lett. b) delle NTA del PPTR.

Il combinato disposto dell'art. 83, comma 2, lett. a4) delle NTA e delle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte seconda dell'elaborato 4.4.1.

La previsione normativa dettata dal PPTR per la componente "UCP-Paesaggi rurali" considera ammissibili unicamente le seguenti tipologie di Eolico:

"Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro.

Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 20 kW, se:

- a) proposti su aree agricole,
- b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali.;
- c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3

Gli impianti devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta da l'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione ecc."

INDIRIZZI GENERALI SUL CONSUMO DI SUOLO

In relazione al presente aspetto, che assume nella fattispecie carattere di significativa rilevanza, si riportano di seguito i riferimenti a posizioni sovraordinate di interesse in materia:

A) SCENARIO STRATEGICO PPTR

Oltre agli aspetti già affrontati nel presente parere si riportano di seguito ulteriori sintetiche indicazioni circa la localizzazione degli impianti FER

Ai sensi dell'Art. 27 delle NTA del PPTR. "Lo scenario strategico assume i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e li traduce in obiettivi di trasformazione per contrastarne le tendenze di degrado e costruire le precondizioni di forme di sviluppo locale socioeconomico autosostenibile"

Inoltre:

2. Lo scenario strategico è articolato a livello regionale in **obiettivi generali**, a loro volta articolati negli **obiettivi specifici** di cui all'art. 28. Al punto 10 si stabilisce di:

...

10) Garantire la qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

...

L'Art. 6 delle NTA del PPTR al comma 6 attesta che:

"In applicazione dell'art. 143, comma 8, del Codice le linee guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare la redazione di strumenti di pianificazione, di programmazione, nonché la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme. Una prima specificazione per settori d'intervento è contenuta negli elaborati di cui al punto 4.4."

Elaborato 4.4.1. parte prima -Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.

Punto - a1 PPTR Obiettivo strategico 10

Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili

a1.1 Finalità

Le vantaggiose condizioni (che offre la Puglia) hanno tuttavia convogliato interessi ed investimenti sul territorio provocando trasformazioni spesso poco controllate da una pianificazione a scala territoriale quanto piuttosto gestite da logiche locali poco attente all'effetto provocato da un numero sempre crescente di impianti che poco si sono confrontati con i caratteri strutturali del paesaggio e con i suoi elementi identitari. Ad oggi la Puglia produce più energia di quanto ne consumi; è quindi necessario orientare la produzione di energia e l'eventuale formazione di nuovi distretti energetici verso uno sviluppo compatibile con il territorio e con il paesaggio...

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

(Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia)

Si rilevano alcune interferenze del progetto con aree sottoposte a vincolo paesaggistico e tutelate ex lege D.Lgs. n. 42/2004 – art. 142, ed in particolare:

- interferenza diretta con BP – fiumi e torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche, il cavidotto esterno, lungo il suo tracciato il "Torrente Volgone" e il "Torrente Salsola e Fiumara di Alberona". L'attraversamento del corso d'acqua avviene con la tecnica della trivellazione orizzontale controllata TOC.
- un tratto del cavidotto esterno attraversa il Regio Tratturò Celano Foggia;
- lungo il tracciato del cavidotto esterno si segnala la vicinanza di diverse segnalazioni architettoniche.

Inoltre, nell'area buffer di 11.500 m, sono presenti i seguenti vincoli paesaggistici:

per quanto riguarda le "componenti geomorfologiche":

UCP – Geositi;

UCP – Versanti;

per quanto riguarda le "componenti idrologiche":

BP –aree contermini ai laghi

- Lago artificiale San Giusto a 2,6 km dal più vicino aerogeneratore;

BP –fiumi e torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche

- "Torrente Salsola e Fiumara di Alberona" a ridosso dell'aerogeneratore 80, "Torrente Volgone" dista 1,2 km circa dall'aerogeneratore 104, "Torrente Santa Croce" dista 1,2 km circa dagli aerogeneratori a

sud dell'impianto, "Torrente Volgone" a ridosso dell'aerogeneratori a sud-est dell'impianto, "Torrente Triolo" a ridosso dell'aerogeneratori a nord dell'impianto, oltre al "Rio il Canaletto" e "Torrente Celone".

UCP – Sorgenti;

UCP – Reticolo idrografico di connessione della R.E.R.;

UCP – Vincolo idrogeologico;

per quanto riguarda le "componenti botanico vegetazionali":

BP – boschi;

UCP – Aree di rispetto dei boschi;

UCP – Formazioni arbustive in evoluzione naturale;

UCP – Aree umide;

UCP – Prati e pascoli naturali;

per quanto riguarda le "componenti delle aree protette":

BP – Parchi e riserve;

- Bosco Incoronata Parco Naturale Regionale.

UCP – Siti di rilevanza naturalistica;

-Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata.

per quanto riguarda le "componenti culturali e insediative":

BP – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

-Vincolo paesaggistico

UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa

a) siti interessati da beni storico culturali:

- Masseria Posta Di Colle, dista 400 m dall'aerogeneratore 51, Masseria Bozzino dista 400 m dall'aerogeneratore 102, Masseria Saggese dista 1,2 km dall'aerogeneratore 60, inoltre nell'area buffer sono presenti Masseria Santa Lucia, Masseria Macchione, Masseria Scorciabove, Masseria La Motticella, Masseria Selvaggi, Masseria Mezzana Grande, Masseria Villani, Masseria Carrescia, Masseria La Bella, Masseria Canestrello, Masseria Il Pesce, Masseria Centrogallo, Masseria Grotticella;

b) rete tratturi:

- Regio Tratturo Celano Foggia dista circa 300 m dall'aerogeneratore 83 e Regio Tratturo Lucera Castel di Sangro dista circa 300 m dall'aerogeneratore 90;

UCP – Paesaggi rurali:

per quanto riguarda le "componenti dei valori percettivi":

UCP – Strade panoramiche;

UCP – Strade a valenza paesaggistica;

UCP – Coni visuali;

- Castello di Lucera e Castel Fiorentino

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

L'analisi dell'area vasta condotta secondo i criteri previsti dalle Linee Guida per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili, Decreto MIBAC MATTM del 10.9.2010 (di seguito definite Linee Guida MiBACT-2010), tenendo conto della visibilità dell'impianto e del suo impatto con i caratteri specifici del contesto paesaggistico coinvolto, ha evidenziato che l'impianto eolico si pone a corona del centro abitato di Lucera, interessando i versanti nord, sud ed est, a confine con i territori di Torremaggiore, San Severo, Foggia e Troia. Tale ambito territoriale risulta caratterizzato dall'attraversamento del Regio Tratturo "Lucera-Castel di Sangro" e del Regio Tratturo "Celano-Foggia" e da segnalazioni archeologiche ed architettoniche relative ad architetture storiche del paesaggio rurale.

L'intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali.

La selva di torri eoliche ed i nuovi tracciati per raggiungerle, alterano le trame e i mosaici culturali del territorio rurale, privando l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi del loro valore, in quanto testimonianze storiche.

Le torri del nuovo impianto, con quelle già presenti, compromettono il carattere di orizzontalità, apertura, profondità che domina il contesto paesaggistico di riferimento, caratterizzato sia dalla presenza all'orizzonte delle quinte del Gargano e del Subappennino, sia dalle numerose architetture rurali, (Masseria Posta Di Colle, a 400 m dall'aerogeneratore 51, Masseria Bozzino a 400 m dall'aerogeneratore 102, Masseria Saggese ad 1,2 km dall'aerogeneratore 60, Masseria Santa Lucia, Masseria Macchione, Masseria Scorciabove, Masseria La Motticella, Masseria Selvaggi, Masseria Mezzana Grande, Masseria Villani, Masseria Carrescia, Masseria La Bella, Masseria Canestrello, Masseria Il Pesce, Masseria Centrogallo, Masseria Grotticella) testimonianze della cultura rurale e dell'organizzazione economica latifondista, un tempo uniche strutture verticali del paesaggio rurale, che oltre ad essere aziende agricole abitate, costituivano un sistema di controllo e difesa del territorio.

Il nuovo paesaggio che verrebbe a delinearsi risulterebbe completamente diverso da quello attuale e non può certo considerarsi un paesaggio caratterizzato da un nuovo valore paesaggistico, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici ed impianti eolici che si cumulano, modifica il valore paesaggistico realizzato nei secoli. Dagli elementi strutturali del paesaggio di riferimento è possibile cogliere sia la diversità, le peculiarità e la complessità del paesaggio rurale, sia le modifiche dei valori paesaggistici riconosciuti dal PPTR, causate dagli impianti eolici e fotovoltaici.

I tratturi, la strada panoramica SP 109, la SP 21, la SP 20, la SP 18, la SP 17, la SP 116, la linea ferroviaria attraversano il contesto territoriale dell'impianto in esame, costituiscono un sistema lineare da cui, osservando dinamicamente il paesaggio, è possibile acquisire maggiore consapevolezza dell'impatto negativo dell'impianto eolico sul contesto in esame.

A tale conclusione si giunge osservando il paesaggio anche dai luoghi e manufatti appartenenti al sistema insediativo storico: le masserie, dal centro abitato di Troia posto sul crinale di una serra e dal **Castello di Lucera**, dal cui percorso di ronda presente sulla cinta muraria è possibile dominare con lo sguardo tutta la piana circostante. I rapporti di reciproca visibilità dei siti appartenenti alla struttura insediativa storica risultano fortemente alterati.

La semplice non sovrapposibilità visiva dell'impianto eolico al bene paesaggistico in primo piano, non assume rilievo significativo se non rapportato alla rete dell'intervisibilità dei siti "sensibili" e storicizzati. L'inserimento dell'impianto all'interno di questa rete di trame visive risulta essere elemento di disturbo, per l'enorme dimensione delle torri, che non sono assimilabili ai tipici manufatti tradizionali presenti in zona. Infatti, il sistema delle masserie rurali ed i centri abitati posti sulle serre da sempre costituiscono i vertici di una rete, connessi visivamente, ed assolvono a funzione di orientamento lungo i percorsi storici, i tratturi, che attraversano il contesto paesaggistico di riferimento.

Lo stesso PPTR, all'art. 78, comma 5, prevede che "Al fine del perseguimento della tutela e della valorizzazione delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b), gli Enti locali, anche attraverso la redazione di appositi piani dei Tratturi, previsti dalla legislazione vigente curano che in questa area **sia evitata ogni alterazione della integrità visuale** e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e sia perseguita la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio".

Contrariamente a quanto previsto nella sezione C della scheda d'Ambito, l'impianto altera "la riconoscibilità morfotopologica dei centri urbani storici e dei morfotipi territoriali e le relazioni storiche e paesaggistiche tra questi e lo spazio rurale".

L'invarianza della permeabilità e del consumo dei suoli non compensano la modifica del palinsesto paesaggistico che si è stratificato in almeno secoli di uso di questo territorio.

Gli aerogeneratori, all'interno delle fasce di rispetto di 7 km dei Regi Tratturi "Lucera-Castel di Sangro", e "Celano-Foggia", (intesi quali beni tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 con D.M. 22.12.1983), del Castello di Lucera (bene tutelato ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004 con Decl. 20/03/1984), e dell'area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 istituita con D.M. 31.10.1966 pubblicato su G.U. n. 311 del 12.12.1966 (Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il castello angioino e l'abitato di Lucera -PAE0025), integrato dal successivo D.M. 01.08.1985, pubblicato su G.U. n. 30 del 06.02.1986 (Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona circostante il castello angioino e l'abitato di Lucera - PAE0103) **non ricadono nelle aree idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021**, così

come introdotto dall'art. 6 v.1 lett. a) del D.L. 50/2022 a modifica dell'art. 20 c.8 lett. c-quater) del D.Lgs. 199/2021.

ALTERNATIVE PROGETTUALI

Le considerazioni sinora espresse, impongono una valutazione particolarmente approfondita della scelta della soluzione progettuale nonché della localizzazione dell'impianto, atteso che entrambe, per quanto definito dal progetto in corso di valutazione, si discostano dagli indirizzi della sezione C della scheda d'ambito e comportano l'introduzione di **ulteriori criticità** nel contesto paesaggistico, **le stesse già individuate nella sezione B della scheda d'ambito**. I proponenti avrebbero dovuto eseguire tali valutazioni nelle fasi preliminari della progettazione e riportarle nella documentazione di progetto (in particolare nel SIA), sulla scorta del principio secondo il quale, per poter accettare il "sacrificio" anche solo parziale di uno specifico interesse pubblico (in questo caso la tutela del paesaggio) occorre in primo luogo un onere motivazionale estremamente forte e, soprattutto, che tale "sacrificio" sia effettivamente supportato dal conseguimento di evidenti benefici e che, soprattutto, tali evidenti benefici non possano essere ottenuti con una soluzione progettuale e/o localizzativa diversa da quella proposta e tale da eliminare o quanto meno attenuare il "sacrificio" suddetto.

Non sono presenti elaborati o contenuti che diano atto di un reale e concreto studio comparativo tra diverse concezioni progettuali e/o alternative localizzative, con conseguente valutazione anche degli effetti ambientali di ciascuna soluzione analizzata.

Nelle valutazioni i proponenti, in merito alle "alternative relative alla concezione del progetto", affermano che "Il presente progetto, redatto secondo i principi BAT (Best Available Technology), vede l'impianto con una configurazione tecnologicamente avanzata capace di garantire minori impatti ed un corretto inserimento del progetto nel contesto paesaggistico locale. L'indotto che si andrà a generare darà occupazione lavorativa alla popolazione locale, generando così un nuovo strumento di crescita socio-economico".

In merito alle "alternative relative all'ubicazione" i proponenti affermano che "Il territorio regionale è stato oggetto di analisi e valutazione al fine di individuare il sito che avesse in sé le caratteristiche d'idoneità richieste dal tipo di tecnologia utilizzata per la realizzazione dell'intervento proposto.

Di seguito sono indicati i criteri di scelta adottati:

- studio dell'anemometria;
- analisi e valutazione delle logistiche di trasporto degli elementi accessori di impianto sia in riferimento agli spostamenti su terraferma che marittimi: viabilità esistente, porti attrezzati, mobilità, traffico ecc.;
- valutazione delle peculiarità naturalistiche/ambientali/civiche dell'aree territoriali;
- analisi dell'orografia e morfologia del territorio;
- analisi degli ecosistemi;
- infrastrutture di servizio ed utilità dell'indotto, sia in termini economici che occupazionali.

Oltre che ai criteri puramente tecnici, il corretto inserimento dell'impianto nel contesto territoriale richiede che il layout d'impianto sia predisposto nel rispetto delle distanze minime di salvaguardia del benessere della popolazione del luogo, degli elementi paesaggistici, ambientali e storicamente rilevanti. La stazione di trasformazione MT/AT è stata inserita nei pressi della stazione RTN del gestore di rete TERNA, al fine di ridurre la lunghezza dei cavi in AT di collegamento.".

Le affermazioni dei proponenti, sopra richiamate, non sono condivisibili per diverse ragioni:

- La produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia ha superato di gran lunga il fabbisogno locale; pertanto, possibili alternative dovrebbero essere ricercate anche in contesti territoriali fuori dai confini regionali.
- Il progetto è stato localizzato in un'area di pregio in cui sono presenti, come già rilevato, beni tutelati ai sensi della parte II e della parte III del D.Lgs. 42/2004, per cui l'area d'intervento non risulta idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021.

In merito al rapporto tra gli obiettivi del progetto, le possibili alternative e gli indirizzi definiti nel vigente PPTR è opportuno evidenziare che l'incremento di produzione energetica da fonte rinnovabile non contrasta di per sé con le raccomandazioni delle Linee guida né la disciplina di tutela del PPTR, dato che nulla impedisce fino a prova contraria il perseguimento di tale obiettivo in aree e con modalità coerenti con il Piano Paesaggistico; al fine di poter superare il contrasto del progetto in esame con la disciplina di tutela paesaggistica occorre pertanto che sia dimostrabile la necessità particolarmente stringente di realizzare l'impianto eolico in corso

di valutazione proprio in questo specifico contesto territoriale e con questa specifica soluzione progettuale, ovvero dimostrare l'impossibilità o la non sostenibilità di un analogo risultato coerente con la disciplina del piano paesaggistico.

Quanto appena richiamato non emerge dalle valutazioni dei proponenti.

Dalle considerazioni dei proponenti sembrerebbe che le scelte progettuali siano state dettate unicamente da ragioni economiche (basso costo dei suoli) e produttive (massimizzazione della produzione elettrica).

La presenza, già di elementi detrattori del paesaggio quali sono gli impianti eolici, fotovoltaici, le centrali elettriche e le relative opere di connessione, non giustifica e non deve giustificare la realizzazione ulteriori impianti. La presa d'atto delle modificazioni fisico-percettive dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici che tali impianti industriali hanno determinato, deve indurre a trovare collocazioni differenti come indicato dal D.M.10.09.2010 e dal PPTR, preferendo l'ubicazione degli impianti eolici in aree industriali o degradate da recuperare.

Gli impianti FER non solo contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere, accelerano i fenomeni di alterazione e compromissione dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali delle masserie storiche, attraverso fenomeni di parcellizzazione del fondo o aggiunta di corpi edilizi incongrui, e si sostituiscono alle attività rurali, piuttosto che integrarsi alle stesse e favorirne il recupero e lo sviluppo.

VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, dopo aver visionato la documentazione relativa alla fase prodromica del procedimento, depositata sul portale del Ministero della Transizione Ecologica, si è rilevato quanto segue. Il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta un impatto decisamente elevato sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

L'impianto eolico a progetto, costituito da n. 33 aerogeneratori, risulta contraddistinto dall'area di impianto propriamente detta, ricadente all'interno del territorio comunale di Lucera (FG), dal cavidotto di interconnessione interno all'impianto e dalle relative opere e infrastrutture accessorie necessarie al collegamento alle sottostazioni MT-AT da realizzare.

Le opere in progetto e i relativi lavori per la loro realizzazione incidono su un comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi e da altre evidenze archeologiche che coprono un ampio arco cronologico inquadrabile, in particolare, tra il Neolitico e il Medioevo, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR e risultanti dalle indagini svolte in occasione della redazione della documentazione archeologica relativa alla fase prodromica del procedimento.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Lucera e San Severo (FG) che interferiscono o sono contigue alle opere in progetto:

1. a circa 30 m dall'aerogeneratore **WTG 13b**, in località Casa Fumaiolo, è segnalata un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 1** della VI Arch), caratterizzata dalla presenza di alcuni spezzoni di laterizi di piccole dimensioni e pochi frammenti di ceramica comune acroma;
2. l'area dell'aerogeneratore **WTG 46** ricade in una porzione di territorio corrispondente alla località Posta Villano in cui è segnalata la presenza del sito noto **LUC003**, consistente in un **villaggio neolitico** di medie dimensioni, noto da bibliografia, che presenta un doppio fossato perimetrale e un circuito interno. La fotografia aerea rivela la presenza di almeno tre compounds nel circuito interno. Il sito è localizzato a 100 m circa a est/nord-est dall'aerogeneratore;
3. un tratto del **cavidotto interno** ricade a 95 m circa da un **villaggio neolitico** di piccolissime dimensioni in località Masseria Villano I, caratterizzato da un singolo fossato, noto da bibliografia (sito **LUC007** della VI Arch);
4. **in corrispondenza** del tratto di **cavidotto interno** che dalla strada vicinale Posta del Colle si sviluppa verso est/nord-est, in direzione dell'aerogeneratore **WTG 51**, in località Posta di Colle, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 9** della VI Arch), caratterizzata dalla presenza di alcuni piccoli frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni e pochi frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco;

5. un tratto di **cavidotto interno** in località Masseria Schifata **interferisce** con il sito noto **LUC013**, uno dei maggiori **villaggi neolitici** del Tavoliere noto da bibliografia, delimitato da due doppi fossati perimetrali, all'interno dei quali sono visibili diverse decine di compounds;
6. a circa 15 m dal tratto di **cavidotto interno** lungo la SP 118 si segnala il sito noto **LUC018** in località Nocelli, noto da bibliografia. Il sito si trova all'interno della centuriazione di Luceria ed è stato oggetto di uno scavo archeologico nel 1964. Le indagini hanno portato all'individuazione di una **fattoria** a pianta rettangolare con cortile porticato sul fronte occidentale dove vi era l'ingresso principale; nel cortile sono state individuate due vasche per la raccolta di acqua piovana. Sulla facciata vi erano quattro blocchi di pietra che costituivano la base per i sostegni lignei di una veranda. Alle diverse fasi di vita del sito si possono riferire i rinvenimenti di una pompa di tipo etesibiano, l'aggiunta di una tettoia sul lato meridionale e la realizzazione di un impianto per la produzione dell'olio. La vita del sito è datata fra la fine del II secolo a.C. e l'età tiberiana. Lo stesso tratto **interferisce** con un'area di dispersione di materiali (**UT 2** della VI Arch), caratterizzata dalla diffusa presenza di frammenti di laterizi di piccole dimensioni e una discreta quantità di frammenti ceramici, tra i quali ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica sigillata italica e africana, databile dal I secolo a.C. al VI secolo d.C.;
7. nell'area in cui ricade l'aerogeneratore **WTG 65**, in località Masseria Schifata, si è identificata un'area di grandi dimensioni probabilmente interpretabile come **villa** attribuibile cronologicamente al periodo compreso tra l'età repubblicana e l'età tardoantica (sito **LUC021** della VI Arch). L'area è localizzata a 360 m circa a est/nord-est dell'aerogeneratore e a circa 200 m a sud del cavidotto interno lungo la SP 21;
8. **in corrispondenza** della porzione centrorientale della piazzola dell'aerogeneratore **WTG 72**, in località Masseria Schifata/Podere San Michele, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 7** della VI Arch), caratterizzata dalla presenza di una modesta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni e alcuni frammenti di ceramica;
9. a ridosso del **cavidotto interno** lungo la SP 21, in località Masseria Saggese, si segnala un'area di grandi dimensioni interpretabile come possibile **villa** attribuibile cronologicamente all'età tardoantica (sito **LUC022** della VI Arch);
10. lungo la SP 18, in località La Motticella, un tratto di **cavidotto interno** dista tra i 250 e i 160 m circa dal sito noto **LUC024**, un'evidenza aerofotografica interpretabile come **villaggio neolitico**. Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dall'Università di Foggia. Il sito è delimitato da un singolo fossato perimetrale. Nella stessa località il tratto dista tra i 170 e i 190 m circa dal sito noto **LUC023**, un'evidenza aerofotografica interpretabile come **casale medievale**. Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dall'Università di Foggia. La traccia aerofotografica evidenzia la presenza di un terrapieno artificiale di forma pressoché circolare delimitato probabilmente da un fossato;
11. sempre lungo la SP 18, in località Masseria Martelli II, un tratto di **cavidotto interno** dista m 190 circa dal sito noto **LUC030**, un piccolo **villaggio neolitico** delimitato da un singolo fossato perimetrale, noto da bibliografia. Vi sono almeno sei compounds tutti rivolti a sud-ovest in direzione della scarpata;
12. un tratto di **cavidotto interno** tra la SP 118 e la complanare nord della SS 17, nei pressi di Masseria Spada, dista 90 m circa dal sito noto **LUC032** riferibile a un **villaggio neolitico** di medie dimensioni, noto da bibliografia, con numerosi compounds;
13. un tratto di **cavidotto interno** lungo la strada vicinale Posta del Colle, nei pressi di località Ciuccariello, ricade in prossimità di un'evidenza aerofotografica interpretabile come **villaggio neolitico** (**LUC033** della VI Arch), noto da bibliografia, delimitato da un singolo fossato perimetrale all'interno del quale sono visibili alcuni compounds;
14. a 190 m circa a nord/nord-ovest del **cavidotto interno** lungo la SP 18, in località Masseria Iommiello, si segnala una traccia aerofotografica di forma quadrangolare (sito **LUC036** della VI Arch). Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dall'Università di Foggia ed è interpretabile come **fattoria** di età romana. Il sito, noto da bibliografia, è inserito all'interno della centuriazione di Luceria;
15. un tratto di **cavidotto interno** a nord della SP 21, nei pressi delle località Il Posticchio I e Il Posticchio II, **interferisce** con il sito noto **LUC039** riferibile a un **villaggio neolitico** di piccole dimensioni, noto da

- bibliografia, delimitato da un singolo fossato all'interno del quale è visibile un unico compound, e dista 45 m circa dal sito noto **LUC040** riferibile a un **villaggio neolitico**, noto da bibliografia, delimitato da un singolo fossato perimetrale;
16. un tratto di **cavidotto interno** lungo la SP 18, nei pressi della località Il Posticchio III, **interferisce** col sito noto **LUC041** riferibile a un **villaggio neolitico**, noto da bibliografia, delimitato da un singolo fossato perimetrale;
 17. l'aerogeneratore **WTG 63** ricade in un'area, nei pressi di Masseria Albani, dove è segnalata un'evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un **villaggio neolitico** (sito **LUC042** della VIArch). Il sito è localizzato a 170 m circa a est dell'aerogeneratore;
 18. un tratto del **cavidotto interno** lungo la SP 116 in località Ripatetta ricade immediatamente a ridosso di un **villaggio neolitico** (sito **LUC044** della VIArch) di grandi dimensioni localizzato sulla sommità della collina di Ripatetta, lungo il margine della scarpata rivolta verso il torrente Vulgano, noto da bibliografia. Lo stesso tratto si colloca a 50 m circa da un **castrum** noto dalle fonti posto in località Ripatetta (sito **LUC045** della VIArch). Il sito, attestato come castrum nei documenti nel 1075, risulta già distrutto nel 1095 e poi ancora nel 1284, dopo una fase di rioccupazione. I resti delle strutture ancora oggi parzialmente presenti in situ, segnalati anche sull'IGM e visibili dalle fotografie aeree, consistono in un edificio di forma rettangolare. All'inizio del novecento era ancora visibile una grande struttura con muri a sacco e mattoni romani reimpiegati e al centro un vano interrato coperto da una volta a botte;
 19. a 160 m circa a nord del **cavidotto interno** lungo la SP 117, in località Ripatetta, si segnala un'area di forma quadrangolare localizzata sulla collina di Ripatetta (sito **LUC046** della VIArch). Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dall'Università di Foggia. La traccia aerofotografica è interpretabile come **fattoria** di età romana, nota da bibliografia, localizzata a breve distanza da una strada della centuriazione e a questa collegata da un breve diverticolo;
 20. un tratto di **cavidotto interno** lungo la SP 117 in località Masseria Mansueto ricade a circa 160 m dal sito noto **LUC047** riferibile a un **villaggio neolitico** di grandi dimensioni localizzato sulla sommità di una collina in prossimità della scarpata rivolta verso il torrente Vulgano, noto da bibliografia. Il sito è stato individuato in fotografia aerea nel corso delle ricognizioni aeree condotte dall'Università di Foggia. Il villaggio è delimitato da un doppio fossato perimetrale. All'interno sono visibili numerosi compounds;
 21. un tratto di **cavidotto interno** lungo la SP 117, in località Casella Anticaglia, **interferisce** con un **villaggio neolitico** di medie dimensioni (sito **LUC048** della VIArch), noto da bibliografia, caratterizzato da un fossato più interno e da uno più esterno, e dista 85 m circa da un'evidenza aerofotografica riferibile alla presenza di un **villaggio neolitico** (sito **LUC051** della VIArch). Lo stesso tratto si colloca a 140 m circa dal sito noto **LUC049**, noto da bibliografia. Il sito è stato individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione sistematica sul campo condotte dall'Università di Foggia e presenta una forte densità di reperti in superficie riferibili alla presenza di un insediamento di età medievale da identificare probabilmente con una **casina di caccia** fatta costruire da Federico II;
 22. **in corrispondenza** dell'area di installazione dell'aerogeneratore **WTG 77** e sino al braccio del **cavidotto interno** che si sviluppa verso l'aerogeneratore **WTG80**, in località Scorciabove, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (Sporadico 6 della VIArch), caratterizzata dalla presenza di una discreta quantità di frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni e alcuni frammenti ceramici;
 23. **nell'area in cui ricade l'aerogeneratore WTG 83 e il tratto di cavidotto interno** che da questo si sviluppa verso nord, in località Masseria Calabria/Torrente Triolo, si è identificata un'area di materiali fittili (**UT 1** della VIArch) caratterizzata dalla presenza di una modesta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni e alcuni frammenti ceramici, tra cui ceramica comune acroma, ceramica invetriata, ceramica smaltata e ceramica smaltata dipinta, databile al XIII-XIV secolo;
 24. l'area tra gli aerogeneratori **WTG 83 e WTG 85**, in località Masseria Calabria/Torrente Triolo, **ricade all'interno** di un'area di dispersione di materiale archeologico (**UT 4** della VIArch), caratterizzata dalla discreta quantità di frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni e frammenti ceramici, tra i quali ceramica comune acroma, ceramica comune da fuoco, ceramica a vernice nera, ceramica

dipinta a fasce monocrome, ceramica invetriata e ceramica smaltata. I reperti ceramici rinvenuti appartengono a due orizzonti cronologici ben definiti e corrispondenti all'età ellenistica e a quella tardomedievale;

25. **in corrispondenza** della porzione meridionale dell'area di installazione dell'aerogeneratore **WTG 85**, in località Masseria Calabria, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 10** della VIArch), caratterizzata dalla diffusa presenza di ciottoli di piccole dimensioni e una scarsa quantità di frammenti di laterizi;
26. a 500 m a sud-est dell'aerogeneratore WTG 10b e a 87 m circa a est del **cavidotto interno** lungo la strada vicinale Ripatetta-Pavoni, in località San Marcello, si segnala un'area di grandi dimensioni localizzata sull'altopiano collinare che distingue le valli dei torrenti Celone e Vulgano (sito **LUC060** della VIArch), caratterizzata da una forte stratificazione. Il sito, noto da bibliografia, infatti, vede succedersi, in ordine di tempo, in villaggio neolitico e una fattoria di età repubblicana individuata tramite ricognizione archeologica. Nella stessa località il **cavidotto interno interferisce** con un **villaggio neolitico** (sito **LUC072** della VIArch), noto da bibliografia, individuato mediante aerofotointerpretazione, con una fattoria relativa alla media età repubblicana (ultimo quarto IV secolo a.C. – II secolo a.C.) e con un vasto insediamento rurale di età romana (sito LUC057 della VIArch), noto da bibliografia, individuato per la prima volta nel corso delle campagne di ricognizione aerea condotte dall'Università di Foggia;
27. immediatamente a sud-ovest dell'area di installazione dell'aerogeneratore **WTG 10b** e lungo il tratto di **cavidotto interno** che da questo si sviluppa verso sud-ovest, in direzione della strada vicinale Ripatetta-Pavoni, in località San Marcello, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 3** della VIArch), caratterizzata dalla presenza di alcuni frammenti di laterizi di piccole dimensioni e alcuni frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco;
28. l'area della piazzola dell'aerogeneratore **WTG 88**, in località Vigne Petrilli, è **interessata** da un'area di dispersione di materiali (**UT 3** della VIArch), caratterizzata dalla diffusa presenza di frammenti di laterizi e una discreta quantità di frammenti ceramici, tra cui soprattutto ceramica comune acroma e alcuni frammenti di ceramica comune da fuoco, ceramica a vernice nera, ceramica dipinta e sigillata italica, databile a età ellenistico-imperiale. Nella stessa località il tratto di **cavidotto interno** che dalla SP 18 si sviluppa verso nord-est, in direzione dell'aerogeneratore WTG 63, **interferisce** con un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 5** della VIArch), caratterizzata dalla diffusa presenza di frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni e alcuni frammenti di ceramica comune acroma;
29. immediatamente a ridosso dell'area di installazione dell'aerogeneratore **WTG 90** e **in corrispondenza** del tratto di **cavidotto interno** che da questo si sviluppa verso nord/nord-ovest, in località Santa Lucia, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 2** della VIArch), caratterizzata dalla presenza di una modesta quantità di frammenti di laterizi di piccole dimensioni e alcuni frammenti di ceramica comune acroma e da fuoco;
30. l'area dell'aerogeneratore **WTG 94**, in località Pozzo di Mastrignazio, è interessata dalla presenza di un'area di frammenti fittili (sito **LUC074** della VIArch). È stata notata una concentrazione straordinaria di materiale edilizio: pietrame con tracce di malta, tegole con aletta, coppi e frammenti riferibili per lo più a doli e ad anfore. Immediatamente a sud rispetto all'area di dispersione dei materiali, lungo il tracciato della Provinciale, è stata individuata una sepoltura con copertura alla cappuccina, riferibile all'area di **necropoli della fattoria**. Il sito si colloca a 190 m a ovest dell'aerogeneratore;
31. immediatamente a est dell'area di installazione dell'aerogeneratore **WTG 109**, **in corrispondenza** del tratto di **cavidotto interno** che da questo si sviluppa verso est, in località Porcili/Limiti di Bastia, si segnala un'area di dispersione sporadica del materiale (**Sporadico 4** della VIArch), caratterizzata dalla presenza di una discreta quantità di frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni e alcuni frammenti di ceramica comune acroma e ceramica comune da fuoco;
32. **in corrispondenza** dell'area di installazione dell'aerogeneratore **WTG 115** e del braccio di **cavidotto interno** immediatamente a nord-est dello stesso, in località Coppa Macchione, si segnala un'area di dispersione sporadica di materiale (**Sporadico 8** della VIArch), caratterizzata dalla diffusa presenza di frammenti di laterizi di piccole e medie dimensioni e alcuni frammenti di ceramica comune acroma;

33. a 50 m circa a est del **cavidotto interno**, in località Coppa Macchione, si segnala un'area di frammenti ceramici riferibili a ceramica d'uso comune, sia da mensa che da fuoco, ad anfore e a tegole, riferibili alla presenza di una **fattoria** (sito **LUC075** della VIArch). In occasione dei lavori per la realizzazione del cavidotto relativo a un altro impianto, a nord-ovest dei terreni in cui è stata individuata l'area di materiali, è stata individuata e scavata una sepoltura in cassa di tegole e copertura alla cappuccina;
34. il **cavidotto esterno** di connessione con la **Stazione Elettrica di Lucera** (ipotesi progettuale n. 1) si colloca a 160 m circa dal sito noto **LUC010** in località Masseria Villano II, riferibile a un **villaggio neolitico** molto ben visibile nella fotografia aerea, delimitato da un singolo fossato. All'insediamento neolitico si sovrappone una fattoria di età romana oggetto di scavo da J. Bradford negli anni '50;
35. il **cavidotto esterno** di connessione con la **Stazione Elettrica di Lucera** (ipotesi progettuale n. 1) si colloca in prossimità del sito noto **LUC004** in località Masseria Melillo, riferibile a un **villaggio neolitico** di piccole dimensioni delimitato da un singolo fossato, noto da bibliografia. Il sito presenta un recinto adiacente al fossato sul lato settentrionale;
36. il **cavidotto esterno** di connessione con la **Stazione Elettrica di Lucera** (ipotesi progettuale n. 1) interferisce con il sito noto **LUC005** in località Masseria Palmori I, riferibile a un **villaggio neolitico** localizzato nella porzione nordorientale del territorio comunale di Lucera, uno dei maggiori del Tavoliere, noto da bibliografia. Le tracce aerofotografiche rivelano la presenza di diversi fossati perimetrali e di numerosi dettagli dell'articolazione interna del sito. La stessa **Stazione Elettrica di Lucera** si colloca in prossimità dello stesso sito;
37. l'area della **Stazione Elettrica di San Severo** e l'estremo tratto settentrionale del **cavidotto esterno** (ipotesi progettuale n. 2), in località Motta della Regina, rispettivamente si colloca immediatamente a ridosso e dista 120 m circa dal sito noto **SSV004**, consistente in un **villaggio neolitico** noto da foto aerea e da bibliografia. Le tracce relative al villaggio sono in parte oscurate da quelle del **complesso fortificato** di età medievale che vi si sovrappone. Sono infatti visibili almeno quaranta tracce di forma semicircolare, relative a compounds, in particolare a nord, a sud e a ovest del terrapieno medievale. Sono inoltre riconoscibili tracce relative a tre fossati concentrici di recinzione nella zona meridionale e settentrionale occupata dal sito;
38. l'area della **Stazione Elettrica di San Severo** (ipotesi progettuale n. 2) si colloca a 25 m circa da un sito in località Celentana (sito **SSV006** della VIArch), probabilmente un villaggio neolitico, individuato nell'ambito di indagini di superficie svolte per un impianto eolico. Tra i pochi reperti rinvenuti si segnalano frammenti di malta di capanna, con tracce in negativo di elementi vegetali;
39. tracce di **centuriazione interferiscono** con il braccio di **cavidotto interno** più orientale del parco eolico lungo il quale si collocano gli aerogeneratori 46, 67, 65 e 72, tra le località Saggese/Villano e Capitolo. Alcune tracce relative al medesimo sistema di centuriazione sono visibili nel settore a nord dell'aerogeneratore **WTG 60**, immediatamente a est dell'aerogeneratore **WTG 63** e a nord di quest'ultimo, in direzione dell'aerogeneratore **WTG 77**, tra le località Saggese e Scorciabove;
40. l'area in esame è attraversata da **sette assi stradali di età romana**, tra le località Ponticelli e Motta Coropresa e nelle località Vado Leone, Masseria Ciuccariello, Nocelli, Bastia/Mezzana Grande;
41. **le opere interferiscono** con due tracciati tratturali: il **Regio Tratturo "Lucera-Castel di Sangro"** e il **Regio Tratturo "Celano-Foggia"**, sottoposti a vincolo ai sensi della parte II del Codice BB.CC. con D.M. 22.12.1983 e tutelati come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Si sottolinea che i percorsi tratturali rappresentano una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica a oggi. L'utilizzazione di tali percorsi a sede di cavidotto per linea elettrica determinerebbe un'alterazione della valenza culturale del bene e comporterebbe interferenze con le stratificazioni e sedimentazioni storiche, quand'anche già intervenute in precedenza. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie all'inserimento de "La Transumanza" come patrimonio culturale immateriale dell'umanità UNESCO, ufficializzato in data 11/12/2019.

(...)

Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento».

CONSIDERATO che il **Servizio II – Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n 6573 del 06/12/2022, dopo aver acquisito il parere della competente Soprintendenza ABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«... Come emerge chiaramente dalla documentazione relativa alla fase prodromica del procedimento, si rileva che, dal punto di vista archeologico, l'intervento in progetto si inserisce in un'area caratterizzata da numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche, note sia dalla bibliografia di settore sia dagli strumenti di pianificazione territoriale e dalla Carta Archeologica della Regione Puglia, inquadrabili dal Neolitico al Medioevo.

*Considerato l'elevato numero di interferenze in prossimità delle opere con le evidenze archeologiche puntualmente elencate dall'Ufficio territoriale, si ritiene che la realizzazione dell'impianto possa avere notevoli impatti negativi sul patrimonio archeologico ancora conservati nel sottosuolo, e **si concorda con il parere negativo espresso dalla Soprintendenza alla realizzazione del progetto in esame.***

Si ribadisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 dell'art. 25 del D. lgs. 50/2006 a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane soggetto alle disposizioni di cui al comma 8 e ss. Del succitato art. 25».

CONSIDERATO che il **Servizio III - Tutela del Patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n 6540 del 06/12/2022, preso atto del parere trasmesso dalla Soprintendenza ABAP, ha comunicato, per quanto di competenza, di **condividere il parere non favorevole** formulato dalla Soprintendenza ABAP *per incompatibilità* dell'intervento con i caratteri storico culturali del territorio, in particolare per la vicinanza degli aerogeneratori al Castello di Lucera (bene tutelato ai sensi della parte II del D. lgs. 42/2004, con Decl. 20/03/1984).

CONSIDERATO che il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da

- **33 aerogeneratori**, (di potenza nominale fino a 6 MW ciascuno con un'altezza al mozzo pari a 140 m, un rotore con diametro di 180 m, per **un'altezza complessiva** di ciascun aerogeneratore pari a **230 m**), localizzati nel territorio comunale di Lucera;
- per ogni torre è prevista una piazzola di 4000 mq e una strada di accesso larga circa 4,5 m, collegata alle strade esistenti;
- opere di fondazione costituite da un plinto a base circolare di circa 36 m posto su fondazioni indirette composte da circa 54 pali, ϕ 100 cm, infissi ad una profondità compresa tra i 25 e i 40 m;
- cavidotti interrati per il collegamento interno delle torri alla cabina interna di smistamento (lunghezza totale di circa 75 km) e cavidotto esterno interrato per il collegamento della sottostazione MT alla Stazione Elettrica (SE) AT di Terna, per la quale il Proponente ha previsto due ipotesi di collegamento: 1) attraverso una stazione esistente in agro San Severo, località Celentano (Ipotesi 2) oppure 2) attraverso una nuova stazione a Lucera, in località Palmori (ipotesi 1). Con la nota del 24/03/2022, il Proponente ha specificato che il collegamento dell'impianto alla RTN avverrà *su una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150 kV della RTN da inserire in entra-esce alla RTN a 380 kV "Foggia –San Severo" località Palmori*. Al riguardo la stessa Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS, nel parere espresso (n. 303 del 05/08/2022), riferisce che sono previste due ipotesi di collegamento dell'impianto (SSE-Utente) alla Stazione Elettrica di smistamento RTN 150 kV ubicata nel comune di Lucera. Il Proponente non ha prodotto, al riguardo, elaborati che, chiarissero quale ipotesi di localizzazione della SSE-Utente sarà realizzata, né ha provveduto a descrivere gli impatti potenziali sul patrimonio culturale e sul paesaggio derivanti dalla realizzazione della medesima SSE-Utente (come richiesto dalla Direzione generale ABAP con la nota prot. n. 36478 del 29/10/20241, al punto 13 della richiesta di integrazioni);
- una stazione elettrica di utenza MT;
- nuova viabilità e adeguamento della viabilità esistente: al riguardo il Proponente non fornisce indicazioni in merito alla viabilità da adeguare e a quella da realizzare ex novo per il trasporto e la realizzazione degli aerogeneratori. Nel SIA, infatti, dopo aver riferito che *l'accesso all'area oggetto d'intervento è garantito da un sistema viario gerarchico...* si aggiunge che *le interconnessioni sul territorio sono garantite poi dalla presenza di strade interpoderali che permettono una buona accessibilità sull'intero territorio*. A tal proposito, quindi, non risulta possibile determinare e valutare i potenziali impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale e sul paesaggio derivanti dal

trasporto degli aerogeneratori e dal conseguente adeguamento della viabilità esistente, come anche dalla realizzazione di nuova viabilità.

CONSIDERATO quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D. lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

RILEVATO che, sebbene questo Ministero abbia evidenziato (cfr. nota prot. n. 21070 del 18/06/2021, sopra riportata, inviata anche alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS) che la verifica di compatibilità dell'intervento proposto con la pianificazione paesaggistica vigente deve essere riferita al Piano Paesaggistico territoriale Regionale (PPTR) e non più al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p), abrogato dall'entrata in vigore del PPTR, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale nel proprio parere del 05/08/2022 riferisce che: "Dall'analisi del P.U.T.T./p si evidenzia che tutti gli aerogeneratori sono ubicati in ambito "E", tranne il n° 109 che ricade in Ambito "C", senza comunque effettuare alcuna verifica di compatibilità dell'intervento proposto con la normativa paesaggistica vigente (PPTR) e dichiarando erroneamente che "Nessuno degli aerogeneratori di progetto ricade in perimetrazioni demarcate dai coni visuali".




Tavola T06 "PPTR-Coni visuali (A-B-C)". AVI 11,5 km: Area fucsia=fascia A; linea verde = fascia B; linea arancio=fascia C. Le aree campite in arancione sono le componenti culturali (testimonianze della stratificazione, tratturi e relative fasce di rispetto, città consolidata, paesaggi rurali). In rosso gli aerogeneratori di progetto e le relative opere di connessione.

CONSIDERATO, invece, che la localizzazione di tutti gli aerogeneratori (tranne il n. 46) è in contrasto con quanto stabilito dal R.R. 30 dicembre 2010, n. 24, "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, 'Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili', recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di

impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia" (cfr. tabella sotto riportata tratta dal R.R. 24/2010), che indica **nelle fasce da 4 a 6 km e da 6 e 10 km dal Castello di Lucera e da Castel Fiorentino** le tipologie di impianti eolici (E) **non compatibili** con le visuali di detti beni, di particolare rilevanza identitaria e storico-culturale, in quanto la realizzazione di tali impianti verrebbero alterati i valori paesaggistici presenti, determinando di conseguenza, **una incompatibilità dell'impianto eolico con gli obiettivi di protezione degli stessi beni oggetto di tutela e stabilendo quindi una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni.**

CONSIDERATO che il **R. R. n. 24/2010** ha stabilito che nelle fasce dei coni visuali dai 4 ai 6 km e dai 6 ai 10 km del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino gli aerogeneratori incompatibili sono quelli con potenza superiore a 1000 KW; che nella fascia compresa tra i 4 e i 6 km risultano incompatibili gli aerogeneratori con altezze superiore a 40 m e, nella fascia compresa tra i 6 e i 10 km, quelli con altezze superiori a 70 m (indicando anche il numero limitato di aerogeneratori consentiti in base alla relativa potenza, cfr. Allegato 2 del R.R. 24/2010) e che, pertanto gli aerogeneratori proposti con il progetto in esame risultano incompatibili con i valori del paesaggio e del patrimonio storico e artistico che si intendono tutelare con il R.R. 24/2010, essendo localizzati tutti (tranne l'aerogeneratore n. 46) in aree non idonee, come individuate dalla Regione Puglia con il citato R.R. 24/2010, sulla base di quanto indicato al punto 17 dell'Allegato 3, lettera f) del DM 10/09/2010 (cfr. Tabella sotto riportata, tratta dal R.R. 24/2010).


ALLEGATO 3 - "ELENCO DI AREE E SITI NON IDONEI ALL'INSEDIAMENTO DI SPECIFICHE TIPOLOGIE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI (punto 17 e ALLEGATO 3, LETTERA F) "

ANALISI DEI CONI VISUALI DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA CONSERVAZIONE E LA FORMAZIONE DELL'IMMAGINE DELLA PUGLIA", ANCHE IN TERMINI DI NOTORIETÀ INTERNAZIONALE E DI ATTRATTIVITÀ TURISTICA

Denominazione ufficiale e decreto istitutivo o descrizione	Principali valori dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale	Problematiche per la realizzazione di FER - incompatibilità con gli obiettivi di protezione	Tipologie di impianti (come definiti all'allegato 2) non compatibili
Castello di Lucera	Le rovine del Castello si ergono sul sito dell'antica rocca di Lucera. Vasta e imponente, la Fortezza pentagonale fu uno dei più imponenti castelli svevo-angioini. Occupa la sommità del colle, che cade su tre lati con un balzo di circa 100 m, mentre verso la città è protetto da un grandioso fossato che taglia la collina; la posizione strategica consente un'ampia visuale sul paesaggio del tavoliere.	La realizzazione di FER altera l'immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, introducendo nelle prospettive e nei coni visuali elementi di disturbo estranei al contesto.	Entro la fascia dei 4 km: F.1b; F.2a;F.2b; F.3a; F.3b; F.4b; F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E3a; E3b; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3 fascia da 4 a 6 km: F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 40 m; IG.1; IG.2; IG.3 fascia da 6 a 10 km: F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 70 m; IG.1; IG.2; IG.3
Castel Fiorentino	Passato alla storia perché ha accolto l'imperatore <u>Federico II</u> , deceduto nella sua <u>domus</u> il <u>13 dicembre 1250</u> , è luogo sacro alla memoria degli Svevi: sono oggi innumerevoli i turisti di lingua tedesca che vi si recano sulle tracce ancora esistenti di Federico II, Manfredi e Corradino. La posizione consente di dominare il paesaggio dell'alto tavoliere.	La realizzazione di FER altera l'immagine storicizzata che identifica i luoghi in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, introducendo nelle prospettive e nei coni visuali elementi di disturbo estranei al contesto.	Entro la fascia dei 4 km: F.1b; F.2a;F.2b; F.3a; F.3b; F.4b; F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E.2a;E.2b;E.2c; E3a; E3b; E4.a,b,c,d; IG.1; IG.2; IG.3 fascia da 4 a 6 km: F.5; F.6; F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 40 m; IG.1; IG.2; IG.3 fascia da 6 a 10 km: F.7 B.3;B.4;B.5a,b,c,d; B.6; E4.a,b,c,d; H complessiva delle torri superiore a 70 m; IG.1; IG.2; IG.3

Tabella tratta dal R.R. n. 24/2010 della Regione Puglia per le tipologie di impianti eolici non compatibili con i coni visuali (aree non idonee) indicati con la lett. E, si rinvia all'Allegato 2 "Classificazione delle tipologie di impianti ai fini dell'individuazione dell'idoneità" per l'indicazione delle tipologie di impianto.

CONSIDERATO che il PPTR ha individuato, quali **componenti dei valori percettivi**, i **coni visuali** (come Ulteriori Contesti Paesaggistici-UCP, ai sensi dell'art. 143, comma 1 *lett.* e del D.lgs. 42/2004) e all'art. **85 delle NTA**, ne dà la seguente definizione: *"Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o aerali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e attrattività turistica, come individuati nella sezione 6.3.2..."*, precisando inoltre che *"ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia, di cui alla seconda parte dell'elaborato del PPTR 4.4.1- Linee guida sulla progettazione e localizzazione dei impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1"*. Si riporta di seguito la cartografia allegata all'elaborato 4.4.1, citata all'art. 85 delle NTA del PPTR:



Cartografia dei coni visuali di cui all'Allegato dell'elaborato 4.4.1 del PPTR: cerchiata in rosso l'area d'intervento ricadente nei coni visuali del castello di Lucera e di Castel Fiorentino

RICHIAMATO quanto già indicato dalla competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra riportato in merito alla localizzazione degli aerogeneratori di progetto:

- gli aerogeneratori **17, 77, 83, 88, 90, 94, 96, 100, 106** ricadono in fascia "B" (entro i 6 km)
- gli aerogeneratori **7b, 7c, 10, 10b, 12, 13b, 51, 52, 57, 60, 63, 65, 67, 72, 74, 80, 85, 87, 102, 104, 109, 113, 115** ricadono in fascia "C" (entro i 10 km).
- gli aerogeneratori **83, 87** ricadono nella fascia "C" del cono visuale del "Castel Fiorentino".

CONSIDERATO che il PPTR con l'elaborato 4.4.1 *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile"* Parte II ha, di fatto, riportato quanto già stabilito con il R.R. n. 24/2010 della Regione Puglia, indicando, in positivo, gli impianti FER compatibili con **le aree non idonee già individuate con il R.R. n. 24/2010** e che, pertanto, l'impianto eolico proposto non risulta compatibile con le tipologie di

aerogeneratori indicate come ammissibili nei coni visuali di cui alle fasce "B" e "C" del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino (cfr. la tabella sotto riportata tratta dall'elaborato 4.4.1 del PPTR):

Coni Visuali - fascia "B"	
B)	Canne della Battaglia, Castello di Lucera, Castel Fiorentino, Dragonara, Vieste, Minervino Murge, Monopoli - loggia Pilato, Fasano - Egnazia, Ostuni - Strada Panoramica, Parco delle Dune Costiere - fiume Morelli, Alberobello - Strada provinciale dei Trulli, Locorotondo - belvedere, Laterza - la Gravina, Gravina - La Gravina, Otranto, Santa Maria di Leuca - Santuario de Finibus Terrae, Casarano - Ruffano - Cripta del Crocifisso - Montagna Spaccata, Porto Selvaggio, Castello di Oria.
TIPOLOGIA FER	IMPIANTI AMMISSIBILI
EOLICO	Installazione di singoli generatori eolici sui tetti degli edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro. Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 metri, con potenza massima pari a 60 kW; Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 40 metri, con potenza superiore a 60 kW e in numero massimo di 3.
Coni Visuali - fascia "C"	
EOLICO	Impianti per minieolico con potenza massima pari a 60 kW Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri con potenza massima pari a 200 kW, se: a) proposti su aree agricole; b) se specificatamente previsti da un piano di miglioramento aziendale approvato dagli organi competenti, a garanzia della funzionalità dell'impianti, alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali; c) numero massimo di aerogeneratori consentiti: 3. Gli impianti con potenza superiore ai 60 kW devono essere realizzati senza sviluppo di opere di connessione esterna: l'energia prodotta dall'impianto di produzione da fonti rinnovabili viene immessa nella rete di distribuzione attraverso le opere adibite ad una fornitura passiva già esistente in loco ed intestata al proponente, senza necessità di realizzare ulteriori elettrodotti, cabine di trasformazione, ect...

PPTR 4.4.1 "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" parte II, stralcio.

CONSIDERATO che la localizzazione dell'impianto eolico in esame nelle aree non idonee (fasce "B" e "C" dei coni visuali, come individuate dal R.R. 24/2010) **determina una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni** (cfr. art. 17.1 dell'Allegato del DM 10/09/2010 e art. 2, co.1 del R.R. 24/2010).

CONSIDERATO che Il PPTR, al fine di tutelare e salvaguardare gli elementi antropici (quali i castelli di Lucera e Castel Fiorentino) e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria storicizzata dei paesaggi pugliesi, ha stabilito, con norma prescrittiva, all'art. **88 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi"** delle NTA, solo per le aree individuate quali "coni visuali" ai sensi dell'art. 85 delle medesime NTA, che **non sono ammissibili gli interventi che comportano la realizzazione e l'ampliamento di impianti di produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile.**

CONSIDERATO che l'impianto eolico proposto non rientra tra gli impianti ritenuti ammissibili nelle fasce "B" e "C" dei coni visuali del Castello di Lucera e di Castel Fiorentino e che, pertanto, **il progetto proposto è in contrasto con la disciplina prevista dal PPTR.**

RITENUTO utile, a tal proposito, richiamare la Sentenza del Consiglio di stato n. 4895/2020, che ha respinto il ricorso di una Società che ha proposto il progetto di un impianto eolico localizzato a circa 10 Km dal Castello di Lucera e che, con riferimento ai relativi coni visuali, riferisce che *"...la maggiore di tali criticità [legate alla tutela paesaggistica], ad avviso delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, è data dall'impatto visivo del parco sull'area archeologica incentrata sul Castello di Lucera, bene tutelato per l'intrinseca valenza culturale, apprezzabile 'sia da valle che da monte' ed 'elemento fondamentale del paesaggio dauno in quanto elemento della linea difensiva' risalente all'età bizantina e costituita da svariate fortificazioni reciprocamente visibili: orbene, l'impianto (che disterebbe dal Castello meno di 10 km) determinerebbe una 'brusca frattura' di tale fondamentale e caratteristico collegamento visivo.*

Oltretutto, le caratteristiche peculiari dell'area del Tavoliere, 'fortemente rappresentativa della storia dell'immagine collettiva della Puglia', sarebbero gravemente lese dalla realizzazione del parco, connotato da strutture verticali visibili da lontano decisamente estranee tanto ai caratteri naturali dell'area, quanto alla tipologia tradizionale di antropizzazione ivi ancora in parte percepibile.

Le esposte argomentazioni, intrinsecamente coerenti e prima facies tutt'altro che illogiche, non disvelano un uso viziato del potere, tanto più alla luce delle previsioni del PPTR che specificamente proteggono, inter alia, i 'coni visuali', intesi quali 'aree di salvaguardia visiva antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell'immagine identitaria e storicizzata dei paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica' e connotati dalla limitazione degli interventi edilizi ammissibili.

La tutela dei 'coni visuali' (pur a voler prescindere dalle previsioni del d.m. 10 settembre 2010, allegato 1, punto 14.9, lettera c), che già enucleavano la competenza ministeriale in casi quali quello siffatto) rientrava, dunque, pienamente nelle attribuzioni delle Autorità preposte alla tutela del paesaggio. (...)

Quanto, infine, al richiamato PPTR (...) la Regione ha, con esso, inteso circoscrivere la possibilità di installare (ulteriori parchi eolici alle sole parti di territorio pugliese non connotate da specifici valori paesaggistici, al fine di preservare le numerose peculiarità storiche, artistiche e culturali del territorio.

Non vi è dunque, un'illegittima e sproporzionata mortificazione della libera intrapresa (nonché degli obiettivi ambientali perseguiti mediante la realizzazione degli impianti alimentati da energia rinnovabile), bensì la tutela avanzata di valori (quali quelli della tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico) di rango costituzionale, sovra-nazionale ed euro-unitario, ottenuta mediante la prospettiva concentrazione di tali impianti in zone del territorio regionale destinate ad usi produttivi e, comunque, non connotate da previsioni vincolistiche, quale invece, per quanto qui di interesse, è sicuramente l'area de qua ...".

CONSIDERATO che il PPTR indica, nella Sezione A 3.5 della Scheda d'Ambito n. 3 "Tavoliere" (Ambito di localizzazione dell'impianto in esame), tra le "Criticità" del territorio in esame "La diffusione di pale eoliche nel territorio agricolo, senza alcuna programmazione ed attenzione per i valori paesaggistici dell'area, produce un forte impatto visivo e paesaggistico".

RITENUTO che ai fini della verifica della compatibilità/coerenza del progetto proposto con la pianificazione paesaggistica vigente, sia necessario richiamare la "filosofia" del PPTR che "nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia, contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale" (cfr. Relazione Generale del PPTR).

CONSIDERATO che gli elementi patrimoniali di lunga durata costituiscono l'identità paesaggistica della regione Puglia e rappresentano anche le risorse per il potenziale sviluppo della regione stessa e che queste sono state individuate ed indicate nel PPTR (per ciascuna figura territoriale di ogni Ambito paesaggistico) quali **invarianti strutturali** (identità territoriale di lunga durata), che, sulla base del loro stato di conservazione, indirizzano le regole di trasformazione territoriale per la loro conservazione/valorizzazione, riqualificazione/ricostruzione (**regole statutarie**) in coerenza delle quali è definita la parte strategica del PPTR e quindi gli Obiettivi generali e gli Obiettivi specifici, da perseguire attraverso indirizzi, direttive e prescrizioni, **rispetto ai quali si misura la coerenza di tutte le trasformazioni territoriali**.

RITENUTO quindi necessario richiamare il comma 3 dell'art. 37 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR: "Essi [gli obiettivi di qualità] indicano, a livello di ambito, le specifiche finalità cui devono tendere i soggetti attuatori, pubblici e privati, del PPTR perché siano assicurate la tutela, la valorizzazione e il recupero dei valori paesaggistici riconosciuti all'interno degli ambiti, nonché il minor consumo di suolo".

RICHIAMATA la descrizione strutturale della figura territoriale entro la quale è localizzato l'intervento in esame (cfr. Scheda d'Ambito n. 3 "Tavoliere"; Figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni", elaborato 5.3 del PPTR) che evidenzia come tale contesto territoriale sia caratterizzato dal sistema delle serre del Subappennino che si elevano dalla piana del Tavoliere, dove Lucera, posizionata su tre colli, domina verso est la piana del Tavoliere e verso ovest l'accesso ai rilievi dei Monti Dauni e rilevato che, nella Sezione B della Scheda d'Ambito n. 3, uno degli elementi di vulnerabilità della figura territoriale citata è costituito dall'**alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione di impianti FER**", laddove la riproducibilità dell'invariante strutturale (costituita dai principali riferimenti visivi della figura territoriale) è garantita dalla salvaguardia dell'integrità dei profili morfologici che rappresentano riferimenti visuali significativi nell'attraversamento dell'ambito e dei territori contermini.

RITENUTO, pertanto, che la realizzazione, intorno all'abitato di Lucera e al suo Castello, di aerogeneratori di notevole altezza, pari a 230 m e in numero così massiccio, come proposto con il progetto di cui trattasi, oltre ad essere in contrasto con la disciplina prevista dalla NTA del PPTR (art. 85 delle NTA), non è coerente con le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali indicate nella Sezione B della figura territoriale "Lucera e le Serre dei Monti Dauni", di cui al PPTR, in quanto la loro presenza determinerebbe una grave alterazione dei rapporti di reciproca visibilità dei siti e dei manufatti appartenenti al sistema insediativo storico dell'area,

assumendo essi stessi (gli aerogeneratori) carattere di immediati e forti attrattori visivi primari, sovrapponendosi al contesto paesaggistico in cui si inseriscono, stravolgendolo completamente.

CONSIDERATO, inoltre, che **gli interventi di rilevante trasformazione territoriale** (come definiti ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b.2 delle NTA del PPTR), quale è l'impianto eolico proposto, ovunque siano localizzati, devono essere verificati e risultare coerenti con la Normativa d'uso stabilita alla Sezione C2 della scheda d'ambito di riferimento.

CONSIDERATO, in particolare, che con riferimento alla **Normativa d'uso** di cui alla **Sezione C2** della Scheda d'Ambito 3 – *Tavoliere*, l'intervento proposto non è coerente con gli Obiettivi di qualità paesaggistica riferiti alla componente "**Paesaggi rurali**", volti a "*Riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici*" e a "*Valorizzare i caratteri peculiari dei paesaggi rurali*", attraverso la tutela e la valorizzazione della specificità dei caratteri identitari dei centri storici e dei sistemi insediativi storici (indirizzo), da attuare evitando la costruzione di nuove infrastrutture che alterino la struttura delle invariante morfotipologiche urbane e territoriali come descritte nella Sezione B (direttiva)

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene alle **Componenti visivo-percettive**, l'intervento proposto non è coerente con l'Obiettivo di qualità paesaggistica teso a salvaguardare e valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata (indirizzo), **impedendo le trasformazioni territoriali (nuovi insediamenti residenziali turistici e produttivi, nuove infrastrutture, rimboschimenti, impianti tecnologici e di produzione energetica) che alterino o compromettano le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano la struttura delle figure territoriali** (direttiva); che l'impianto proposto si pone in contrasto con l'Obiettivo di qualità volto a "*Salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale*" e quindi con l'indirizzo finalizzato a "*salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ... storico culturali*", da attuare "*impedendo le trasformazioni che interferiscono con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali, storico culturali che le caratterizzano*", ovvero attraverso la "*valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica*" (direttive). È inoltre in contrasto con l'Obiettivo di qualità teso a "*Salvaguardare i punti panoramici e le visuali panoramiche (bacini visuali, fulcri visivi)*" da perseguire attraverso la salvaguardia, riqualificazione e valorizzazione dei punti panoramici posti in corrispondenza dei nuclei insediativi principali, dei castelli e di qualsiasi altro bene architettonico e culturale posto in posizione orografica privilegiata, dal quale sia possibile cogliere visuali panoramiche di insieme dei paesaggi identificativi delle figure territoriali dell'ambito (indirizzo), da attuare **impedendo modifiche dello stato dei luoghi che interferiscono con i con visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama** (direttiva)

CONSIDERATO che l'art. 28 delle NTA del PPTR al comma 4 stabilisce: "**Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il PPTR, devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'elaborato 4.1, nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'elaborato 5 – Sezione C2**" e che, pertanto, il mancato raggiungimento degli Obiettivi generali e specifici, costituisce una mancata attuazione della parte strategica del PPTR.

VALUTATO che l'impianto eolico in progetto, altererebbe, compromettendole, le caratteristiche del contesto di riferimento nelle sue componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale, contrastando con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito Tavoliere, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella Normativa d'uso in essa riportati, determinando, per le caratteristiche e la natura stessa dell'impianto, per il suo carattere industriale e la rilevante altezza degli aerogeneratori, un'intrusione visiva rispetto alla natura del contesto tipicamente rurale e configurandosi, in particolare dai punti privilegiati di osservazione (punti panoramici dei Castelli di Lucera e di Castel Fiorentino), quale "detrattore paesaggistico".

RITENUTO di dover evidenziare che, per quanto riguarda la componente paesaggio, l'impatto paesaggistico dell'impianto eolico proposto non può essere limitato a quello visivo, ma è determinato anche dalle trasformazioni territoriali che si avranno a seguito della sua realizzazione, che modificherà un contesto rurale caratterizzato da una stratificazione storico culturale, in un'area di natura "industriale", determinando quindi un'incompatibilità paesaggistica di tale trasformazione anche rispetto alle strategie e gli obiettivi che il PPTR si è prefissato per le stesse aree.

RICHIAMATE le valutazioni archeologiche di cui al parere della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II - *Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico* della Direzione generale ABAP, sopra riportati, secondo le quali l'intervento in progetto si inserisce in un *comparto territoriale ad altissimo indice di significatività archeologica caratterizzato da numerose segnalazioni e testimonianze archeologiche, inquadrabili dal Neolitico al Medioevo* e, pertanto, in considerazione dell'elevato numero di interferenze in prossimità delle opere con le evidenze archeologiche puntualmente elencate dall'Ufficio territoriale, si ipotizza che l'intervento potrà determinare notevoli impatti negativi sul patrimonio archeologico ancora conservato nel sottosuolo.

CONSIDERATO inoltre che gli aerogeneratori n. 83 e n. 90 distano solo 300 m, rispettivamente, dal Tratturo Celano-Foggia e dal Regio Tratturo Lucera-Castel di Sangro e che il layout degli altri aerogeneratori segue il tracciato di tali tratturi, disponendosi a corona intorno all'abitato di Lucera.

CONSIDERATO che gli impatti generati dall'impianto eolico proposto sulle aree a rischio archeologico, come anche sui beni culturali quali i tratturi presenti nell'area vasta di riferimento (AVI), sebbene indiretti, sono da considerarsi dei potenziali impatti negativi in quanto la realizzazione di detto impianto, altererebbe la percezione fisica dei luoghi e dei valori culturali e paesaggistici ad essi associati non consentendo *"il perseguimento della tutela e della valorizzazione sia delle aree a rischio archeologico che delle aree appartenenti alla rete dei tratturi di cui all'art. 76, punto 2 lettera b)"* [del PPTR], da attuarsi *"impedendo ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia da perseguire attraverso la riqualificazione del contesto assicurando le migliori condizioni di conservazione e fruizione pubblica del demanio armentizio* (art. 78, Direttive delle componenti culturali e insediative, co. 5 delle NTA del PPTR).

CONSIDERATO che il fattore di rischio ed elemento di vulnerabilità evidenziato nella Sezione B della Scheda d'ambito n. 3 per la figura territoriale di riferimento dell'impianto eolico proposto (*Lucera e le Serre dei monti Dauni*) e indicato *nell'alterazione delle visuali determinata dalla realizzazione delle FER*, impone una valutazione più attenta di nuove proposte FER, e quindi di nuovi impianti eolici proprio per evitare di incrementare tale fattore di rischio con la realizzazione di elementi verticali che contraddicono il carattere di apertura e orizzontalità delle serre cerialicole dell'Alto Tavoliere e che impedirebbero la riproducibilità della invariante strutturale, costituita dai principali riferimenti visivi della figura e dai luoghi privilegiati dai quali è possibile percepire il paesaggio del Tavoliere (Sezione B.2.3.1 della scheda d'ambito n. 3).

RITENUTO, pertanto, che la presenza nell'area di riferimento del progetto di alcuni elementi/manufatti detrattori del paesaggio, non possa determinare di per sé che l'area di progetto idonea alla localizzazione dell'impianto eolico proposto, dal momento che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO, inoltre, che la localizzazione dell'impianto eolico proposto non è coerente con quanto raccomandato dalle *"Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile- Parte I"* di cui al PPTR, dove si riferisce che *"nell'ottica perseguita dal piano di concentrare piuttosto che disperdere i grandi impianti dovranno preferibilmente concentrarsi in corrispondenza di aree produttive e dei grandi bacini estrattivi"* e a tal proposito si indicano per la localizzazione degli impianti eolici di grande taglia anche le aree di pertinenza di lotti industriali.

RITENUTO, pertanto, di non condividere l'interpretazione data dal proponente riguardo alla localizzazione da privilegiare per l'installazione di impianti eolici di grande taglia, indicata dalle suddette Linee guida, allorché nello *"Studio di inserimento urbanistico"* riferisce che *"Il parco eolico Luceria, collocato in un'area già fortemente antropizzata - caratterizzata dalla compresenza di altri impianti eolici - potrebbe rientrare in una di tali aree produttive di convergenza degli impianti eolici"*, dal momento che il territorio interessato dal progetto in esame non è certamente tipizzato quale area industriale o produttiva, seppure, nell'area vasta d'indagine (pari a 11,5 km dagli aerogeneratori di progetto), sia presente un numero consistente di aerogeneratori, la maggior parte dei quali però di potenza inferiore a 1 MW, quindi di piccola taglia, certamente non invasivi ed emergenti quanto gli aerogeneratori proposti dal progetto in esame, che con i loro 230 m di altezza e il loro rilevante numero si imporrebbero quali attrattori visivi percepiti in primo piano

da e verso i punti panoramici presenti nell'area, compromettendo e alterando il carattere di orizzontalità, di apertura e profondità che domina il contesto paesaggistico di riferimento e che da tali punti panoramici è ancora percepibile.

CONSIDERATO che, rispetto alla scelta della localizzazione dell'impianto eolico, nessuno dei criteri adottati (studio dell'anemometria, analisi logistiche di trasporto degli elementi accessori di impianto, analisi della orografia e morfologia del territorio, analisi degli ecosistemi, ecc.) ha tenuto conto di quanto indicato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile" di cui al PPTR, che prevede invece la localizzazione dell'impianto eolico in "territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione", "o nelle aree industriali pianificate, compatibili cioè con la natura tecnologica dell'impianto eolico stesso" e che pertanto l'unica alternativa considerata dal proponente è l'alternativa zero senza alcun esame di quelle localizzative.

CONSIDERATO che l'area scelta per la localizzazione dell'impianto (diversamente da quanto indicato nelle citate Linee guida di cui al PPTR) non è il risultato di una ponderata valutazione tra territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione compatibili con la natura tecnologica dell'impianto eolico e, come tali, oggetto di possibile riqualificazione attraverso un accurato studio progettuale di qualità.

CONSIDERATO che le raccomandazioni contenute nelle suddette **Linee guida del PPTR** in merito alla localizzazione degli impianti eolici, anticipa e conferma quanto sancito dal D. lgs. 199/2021, laddove all'art. 20 si stabilisce che nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti interministeriali da adottare per definire i principi e i criteri per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione delle FER, dovranno tener conto delle "**esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili...**" e indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre **aree compromesse, aree abbandonate e marginali** idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

TENUTO CONTO che il Proponente non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questo Ministero con la nota della Direzione generale ABAP, prot. n. 36478 del 29/10/2021, indicata ai punti **5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15** della medesima richiesta, avendo ritenuto, lo stesso Proponente, di trasmettere solo il più opportuno riscontro alle integrazioni richieste dal Mic e non fornendo, di fatto, un'adeguata descrizione dei potenziali impatti significativi negativi dell'intervento proposto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, in fase esecutiva, in fase di esercizio e di dismissione dell'impianto proposto, comprensivo delle opere connesse.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che *si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.*

RITENUTO inoltre che non si possa prescindere dal particolare rapporto che si deve considerare come esistente tra il cosiddetto *favor legislativo* riconosciuto alla diffusione e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile (FER) rispetto alla imprescindibile esigenza di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, il quale impone in ogni caso una specifica disamina del singolo progetto proposto rispetto alle più particolari caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree interessate e, quindi, alla valutazione singola e singolare della compatibilità con le stesse caratteristiche di ogni specifico progetto.

RITENUTO di dover evidenziare che un'adeguata pianificazione delle FER e quindi anche degli impianti fotovoltaici o agrivoltaici, supportata dal procedimento della VAS, ancorché attuata oggi ad avvenuta "saturazione dei siti", consentirebbe a questa Amministrazione una più completa e definitiva valutazione delle trasformazioni territoriali che si avrebbero a seguito di ponderate e preventive valutazioni in merito alla localizzazione di nuovi impianti nelle aree rimaste libere e, soprattutto, in quelle vocate ad ospitare tali impianti, tenendo conto quindi anche della capacità di carico di tali aree.

A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto; viste e fatte proprie le valutazioni della competente Soprintendenza ABAP; visti i contributi istruttori del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP e quello del Servizio III- *Tutela del patrimonio storico, artistico*

architettonico; esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società AEP S.r.l. nel corso del procedimento, questa **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per tutte le motivazioni sopra esposte, esprime


parere tecnico istruttorio negativo

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società AEP S.r.l. per la realizzazione di un ***"Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Luceria", costituito da 33 aerogeneratori, della potenza nominale di 6 MW ciascuno con potenza complessiva di 198 MW e di tutte le opere accessorie per il collegamento alla rete di trasmissione nazionale, da realizzare nel comune di Lucera (FG).***

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Carmela Iannotti



Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

